

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

N. 14347\04 R. G. notizie di reato

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c. p. p., 125 e 126 D. Lv. 271/89 -

Al Sig. Presidente la sezione G. I. P.-SEDE
Il Procuratore della Repubblica dr. Marcello MADDALENA

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di :

- 1) AGRICOLA Riccardo n. San Severo il 13.3.66
per il reato di cui agli artt.81 cpv., 648 c. p commesso in Torino dal luglio 1994 al settembre 2004;
- 2) GIRAUDO Antonio n. Torino il 26.4.46
- 3) MOGGI Luciano n. Monticiano il 10.7.37
- 4) PAIRETTO Pier Luigi n. Nichelino il 15.7.52
tutti per i reati di cui agli artt.416 c.1 c. p. e 110 c. p.-1 L.401\89 commessi in Torino dall'agosto 2004 al settembre 2004
Nonché PAIRETTO per il reato di cui all'art.319 c. p. e MOGGI-GIRAUDO per il reato di cui agli artt.110-321 c. p., reati commessi in Torino nell'agosto e settembre 2004

OSSERVA

A) L'evoluzione delle indagini

Il presente procedimento nasce a seguito di una deposizione resa dal perito del Giudice in data 29.6.04 nel (noto) dibattimento, all'epoca in corso avanti al Tribunale di Torino 1° sez. in composizione monocratica, nei confronti dell'amministratore delegato della società di calcio Juventus GIRAUDO Antonio e del medico sociale della Juventus AGRICOLA Riccardo, poi conclusosi con la assoluzione del primo e la condanna del secondo.

Atteso che il perito, in tale udienza, aveva sostenuto che il dr. AGRICOLA negli anni 1994-1998 aveva fornito ai calciatori della Juventus l'eritropoietina (EPO), farmaco proibito e non essendo in libera vendita evidentemente di provenienza illecita, veniva aperto un procedimento penale per il reato di cui all'art.648 c. p. nei confronti del dr. AGRICOLA.

In data 30.6.04 venivano chieste, e autorizzate in giornata dal GIP, le intercettazioni di quattro utenze telefoniche (una fissa e tre cellulari) in uso all'AGRICOLA, ipotizzando che, attesa la abituale somministrazione di farmaci di provenienza illecita sino al 1998 posta in essere dall'AGRICOLA a favore dei calciatori della Juventus, fosse verosimile che essa fosse proseguita anche in seguito, e fosse anzi attività ancora in corso di esecuzione continuando l'AGRICOLA la sua attività professionale all'interno della società Juventus.

Infatti, esplicitamente e conclusivamente il GIP osservava, nel decreto autorizzativo delle intercettazioni, come "sussistono gravi indizi (del reato di cui all'art.648 c. p.) sino al 1998 ma in teoria anche successivamente".

Le intercettazioni, sempre per il reato di ricettazione nei confronti del solo dr. AGRICOLA, venivano progressivamente estese con altre intercettazioni telefoniche. Qui si fornisce una esposizione di sintesi delle intercettazioni effettuate e della loro durata (si ritornerà in seguito sulla esposizione degli elementi di prova acquisiti in tal modo e sulla loro valutazione):

- Ø le prime intercettazioni, di cui si diceva poc'anzi, autorizzate in data 30.6.04 (n.548\04 R. Int), sulle quattro utenze in uso all'AGRICOLA, termineranno in data 24.9.04;
- Ø in data 1.7.04 venivano disposte in via d'urgenza, e convalidate dal GIP, delle intercettazioni su altre utenze cellulari in uso all'AGRICOLA, e ancora ulteriori intercettazioni su altre utenze cellulari in uso a AGRICOLA saranno autorizzate in data 12.7.04 (decreto n.550\04): le operazioni anche qui termineranno il 24.9.04;
- Ø in data 12.7.04 vengono autorizzate (decreto n.581\04 R. Int.) le intercettazioni su alcune utenze cellulari in uso a TENCONE Fabrizio (persona che in passato aveva lavorato come medico sociale della Juventus e quindi ex collaboratore di AGRICOLA), VENTRONE Giampiero(persona che in passato aveva lavorato come preparatore atletico alla Juventus) e l'ex-calciatore della Juventus CONTE Antonio, tutte persone citate come testimoni nel dibattimento in corso di cui si diceva in premessa, e che dalle

intercettazioni già in corso risultavano avere contatti con AGRICOLA: le operazioni termineranno il 22.9.04 (per CONTE il 27.7.04);

Ø in data 27.7.04 venivano autorizzate (decreto n.627\04 R. Int.) le intercettazioni della utenza cellulare in uso a CASTIGLIONE Mauro, persona che lavora in una farmacia gestita dalla moglie nella provincia di Milano (precisamente la farmacia sita in Lentate sul Seveso) e che era emersa essere in contatto con AGRICOLA: tali intercettazioni proseguiranno sino al 24.9.04;

Ø in data 6.8.04 veniva autorizzata (decreto n.651\04 R. Int.) l'intercettazione sull'utenza fissa della farmacia del CASTIGLIONE Mauro: le operazioni termineranno in data 24.9.04;

Ø in data 9.8.04 vengono autorizzate (decreto n.652\04 R. Int.) le intercettazioni su due utenze cellulari in uso a TRANQUILLI Carlo, altro soggetto emerso essere in contatto con AGRICOLA: le operazioni proseguiranno sino al giorno 8.9.04;

Ø sempre in data 9.8.04 venivano chieste e autorizzate (decreto n. 652\04 R. Int.) le prime intercettazioni su una utenza fissa e due utenze cellulari in uso a MOGGI Luciano, direttore generale della società Juventus, e ciò sulla base dei contatti registrati tra AGRICOLA e il MOGGI. Altre utenze cellulari in uso al MOGGI (più esattamente, attraverso le intercettazioni dei numeri seriali master e slave si rendeva possibile intercettare più schede che il MOGGI utilizzava nei suoi cellulari) venivano intercettate (decreto n.659\04 R. Int) a partire dal 12.8.04. Tali operazioni termineranno il 8.9.04

Quindi, in buona sostanza, per il "filone" ricettazione a carico del dr. AGRICOLA, le intercettazioni:

Ø hanno riguardano sia l'indagato sia altre persone che risultavano, a vario titolo, avere avuto contatti ritenuti "significativi" con l'indagato AGRICOLA: e tra questi in particolare MOGGI Luciano;

Ø sono durate, complessivamente, tre mesi (da inizi luglio a fine settembre 2004)

Per quanto riguarda la causale della chiusura delle intercettazioni, essa è dipesa dalla mancata concessione da parte del GIP di ulteriori proroghe richieste dal PM.

La prima reiezione di richiesta di proroga di intercettazioni riguarda proprio le utenze cellulari in uso al MOGGI, ed è avvenuta in data 8.9.04: a seguito di tale provvedimento, le ulteriori intercettazioni in corso per la ricettazione o non state più prorogate dal GIP, con motivazioni analoghe a quelle della prima reiezione di cui ora si dirà, o si sono chiuse alla scadenza naturale senza che venissero più inoltrate dal PM ulteriori richieste di proroga.

Nel provvedimento in data 8.9.04 il GIP, a fronte della richiesta di proroga del PM in data 7.9.04 nella quale si esponevano le risultanze di prova sino a quel momento acquisite complessivamente nel corso della indagine (intendendosi per "complessivamente" le risultanze acquisite non solamente attraverso le intercettazioni delle utenze del MOGGI, ma anche di quelle degli altri soggetti intercettati, in primis l'AGRICOLA), così motivava il rigetto:

"... rilevato che dalle operazioni di intercettazione sin qui intercorse sulle utenze sopra indicate non sono emersi elementi di tale utilità all'accertamento della originaria ipotesi accusatoria da far ritenere la prosecuzione delle predette intercettazioni indispensabile ai fini delle indagini"

Dopo tale provvedimento di rigetto da parte del GIP di ulteriori proroghe di intercettazioni delle utenze cellulari del MOGGI, sempre in data 8.9.04 veniva richiesta dal PM la intercettazione sia di quelle utenze cellulari utilizzate dal MOGGI, di cui come si è detto poc'anzi lo stesso giorno il GIP aveva negato la proroga, sia di altre utenze in uso al MOGGI, sia di alcune utenze sia fisse che cellulari in uso a GIRAUDO Antonio e a PAIRETTO Pierluigi: quest'ultimo commissario della CAN incaricato della designazione degli arbitri (si ritornerà più avanti a trattare nel dettaglio il ruolo e le attività svolte dal PAIRETTO, e come in particolare costui non effettui le designazioni da solo ma unitamente al codesignatore BERGAMO nonché su come il meccanismo di designazione degli arbitri non sia esclusivamente discrezionale ma "misto", ossia discrezionale e con sorteggio).

Il reato per cui le intercettazioni venivano richieste era l'associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di più reati di frode sportiva: e in data 8.9.04 venivano iscritti per tali reati GIRAUDO, MOGGI e PAIRETTO (mentre tutti e tre, per il reato-fine di cui all'art. 1 L.401\89, erano già stati iscritti in data 26.8.04).

La richiesta di intercettazione si fondava su alcune conversazioni intercettate in precedenza sulle utenze del MOGGI (nell'ambito della indagine per ricettazione a carico di AGRICOLA): si ritornerà in seguito in modo più approfondito sulla esposizione e sulla valutazione probatoria delle stesse, ma in estrema sintesi gli episodi indicativi della sussistenza dei gravi indizi dell'esistenza di una associazione per delinquere erano stati ritenuti i seguenti:

Ø episodio in cui MOGGI indica a PAIRETTO i nominativi di alcuni arbitri graditi per tre partite amichevoli che doveva disputare in quel periodo la Juventus, e che effettivamente saranno poi designati per tali partite;

Ø episodio relativo alla partita di Champions League Djurgarden-Juventus, che sarà giocata il 25.8.04, nel quale prima della partita PAIRETTO informa MOGGI di quale sarà l'arbitro designato, e i due parlano in più occasioni della "affidabilità" dell'arbitro;

Ø episodio relativo alla successiva partita di Champions League da giocarsi ad Amsterdam, in cui analogamente PAIRETTO e MOGGI commentano in vario modo la "bontà" dell'arbitro designato;

Ø alcune conversazioni da cui emergeva la stretta collaborazione tra MOGGI e GIRAUDO anche per quanto riguardava la natura dei contatti del primo con PAIRETTO;

Ø alcune conversazioni, di vario genere e natura, tra MOGGI ed altri importanti personaggi del mondo del calcio (tra cui l'allenatore della nazionale Marcello LIPPI) fortemente indicative della posizione di potere ed influenza esercitata in quel mondo dal MOGGI.

Sulla base di tali elementi, come si diceva, si ritenevano sussistenti gravi indizi dell'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, nella quale i tre indagati rivestivano tutti una posizione apicale di organizzatori-promotori, e che avrebbe operato "attraverso la designazione di determinati arbitri, certamente graditi alla società Juventus, in violazione delle regole sportive di imparzialità e trasparenza previste per l'operato degli uffici della FIGC e ciò accordandosi (MOGGI e PAIRETTO) con il designatore (PAIRETTO) per la nomina di arbitri graditi ... al fine di ottenere risultati favorevoli per la predetta squadra (la Juventus)... partecipando Giraudo, Moggi e Pairetto ai vantaggi generali della attività illecita intrapresa. In Torino, dall'agosto 2004 a tutt'oggi".

Con provvedimento in data 9.9.04, il GIP respingeva la richiesta di intercettazione per insufficienza indiziaria in ordine alla sussistenza dell'ipotizzato reato di associazione per delinquere.

Invero, nella motivazione il GIP si soffermava anche sulla mancanza di gravi indizi in ordine ai reati di frode sportiva, non riconoscendo-nel merito- una particolare ed univoca valenza probatoria alle telefonate intercettate, così testualmente esprimendosi : "gli elementi che si evincono da tali conversazioni non sono peraltro sufficienti a ravvisare i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato indicato in epigrafe. Vi è a monte un problema di individuazione dei gravi indizi in ordine al reato-fine (art.1 L.401\89) posto che il tenore delle conversazioni tra Moggi e Pairetto e le manifestazioni di speranza nella "bontà" degli arbitri lasciano aperti dubbi circa il fatto che gli arbitri richiesti da Moggi siano con sicurezza determinati - in base a previo accordo collusivo - a favorire la squadra diretta dall'indagato, e pertanto a realizzare una fraudolenta ed illecita interferenza nel leale andamento della competizione agonistica"

Ma soprattutto in motivazione il GIP si soffermava sulla reale valenza indiziaria degli indizi del reato di cui all'art.416 c. p., ritenuti privi non solo del carattere della gravità ma anche di quello della sufficienza (... ma soprattutto non possono ritenersi sussistenti sufficienti indizi in ordine al reato di associazione per delinquere.."), e ciò per mancanza di pressoché tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: "... difettano in particolare gli elementi della organizzazione di mezzi (non essendovi elementi in tal senso) e della stessa sussistenza, stabilità e continuità di un vincolo e di una struttura associativa autonoma, la quale... deve essere caratterizzata dall'indeterminatezza del programma criminoso, cosa che nel caso di specie non è affatto evincibile; difetta altresì dal punto di vista soggettivo l'elemento della continuativa colleganza tra gli indagati in relazione alla realizzazione di plurimi ed indeterminati reati-fine..."

Il giorno successivo, 10.9.04, venivano dal PM richieste le stesse intercettazioni, fondate sulle medesime conversazioni intercettate ed indicate nella richiesta in data 8.9.04 (quindi esposte in sintesi poc'anzi, e sui cui quindi più non si ritorna), ma con una diversa qualificazione giuridica dei fatti: ossia ipotizzando la qualifica di pubblico ufficiale del PAIRETTO e quindi ritenendo sussistente la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, ritenuta commessa in Torino nei mesi di agosto-settembre 2004. Conseguentemente, il 10.9.04 venivano iscritti nel registro degli indagati PAIRETTO per il reato di cui all'art.319 c. p. e GIRAUDO-MOGGI per il reato di cui all'art.321 c. p.

Ripercorrendo in sintesi la motivazione posta a supporto di tale richiesta di intercettazione, che veniva recepita dal GIP nel decreto autorizzativo in data 13.9.04 (per una più compiuta esposizione, si rinvia alle motivazioni della richiesta di intercettazioni e del decreto del Giudice), questi i passaggi essenziali:

Ø quanto alla natura di pubblico ufficiale del PAIRETTO, pur in assenza di specifici precedenti giurisprudenziali sul punto, essa conseguiva ad una lettura sistematica della normativa in materia di ordinamento sportivo. Premessa la natura pubblicistica del CONI; ritenuto che dovesse riconoscersi valenza pubblicistica alle attività del CONI e delle federazioni sportive relative al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; ritenuto conseguentemente che valenza pubblicistica dovesse riconoscersi anche all'AIA (associazione italiana arbitri) ed alla CAN che è l'organo tecnico dell'AIA incaricato delle designazioni arbitrali, in quanto attraverso la correttezza della designazioni arbitrali viene garantito il controllo sul regolare svolgimento delle gare: ne conseguiva come i designatori arbitrali dovessero considerarsi pubblici ufficiali;

Ø quanto alla attività contraria ai doveri di ufficio, essa era individuata nella designazione effettuata da PAIRETTO di arbitri "graditi" ai dirigenti della Juventus in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza che dovevano ispirare le sue scelte di designatore;

Ø quanto, infine, alla sussistenza di dazioni e/o promesse di denaro o altre utilità, essa si fondava essenzialmente su una conversazione, ritenuta "suggestiva" in tal senso, inerente all'episodio sopra indicato della partita di Champions League da giocarsi ad Amsterdam, nella quale MOGGI dopo essersi raccomandato con PAIRETTO per la scelta di un arbitro "buono" (come, peraltro, si dirà più avanti, per le partite di Champions gli arbitri sono designati del tutto discrezionalmente, ma da parte di una commissione dell'Uefa della quale fanno parte più componenti di Stati diversi, e per l'Italia appunto il PAIRETTO) aggiunge

che dopo che PAIRETTO tornerà a Torino "si ricorderà di lui". Suggestiva appunto nel senso da poter sottintendere, se calata nel contesto complessivo dei dialoghi intercettati, una possibile dazione di denaro o di altra utilità a favore del PAIRETTO.

La autorizzazione alla intercettazione per corruzione (decreto n.719\04 R. Int.) ha riguardato:

- Ø quattro utenze, di cui due fisse e due cellulari, utilizzate da PAIRETTO;
- Ø sei utenze, di cui tre fisse e tre cellulari (queste ultime intercettate anche con i numeri seriali master e slave) utilizzate da MOGGI;
- Ø sei utenze, di cui tre fisse e tre cellulari, utilizzate da GIRAUDO.

Nei giorni immediatamente successivi, sulla base delle stesse argomentazioni e del medesimo materiale posto a fondamento della richiesta 10.9.04, venivano disposte ulteriori intercettazioni di altre quattro utenze cellulari in uso a MOGGI (decreti n.755\04 e n.751\04 R. Int.) e di un'altra utenza cellulare in uso a PAIRETTO (decreto n.727\04 R. Int.).

In data 27.9.04 veniva chiesta la proroga del primo consistente gruppo di utenze di cui era stata disposta l'intercettazione per corruzione, esponendosi gli elementi di utilità acquisiti nei primi 15 giorni di intercettazione che (fermo restando che anche su questi si tornerà in modo più approfondito in seguito) così possono esporsi in estrema sintesi:

- Ø emergeva che PAIRETTO e MOGGI\GIRAUDO non solo avevano stretti contatti telefonici, ma si frequentavano anche di persona, nel corso di cene all'interno delle loro abitazioni;
- Ø emergeva un episodio relativo ad un'auto Maserati (gruppo Fiat) che un amico di PAIRETTO voleva comprare, ma trattandosi di auto di particolare pregio (e costo) i tempi per la consegna erano di circa un anno; il PAIRETTO allora si rivolgeva a MOGGI per ottenere la consegna dell'auto ai suoi amici in tempi rapidi "scavalcando" la lista d'attesa, e MOGGI prontamente si attivava in tal senso;
- Ø emergevano alcune telefonate relative all'incontro di campionato del 22.9.04 Sampdoria-Juventus diretta dall'arbitro DONDARINI, intercorse prima tra MOGGI e PAIRETTO (in cui quest'ultimo informa MOGGI della designazione di DONDARINI) e tra PAIRETTO e DONDARINI, sia prima che dopo la partita ed aventi ad oggetto appunto la partita stessa. E', questo in particolare, un episodio che qui si accenna solamente, perché più avanti sarà approfondito in modo adeguato con una disamina attenta e delle intercettazioni e delle considerazioni in punto prova che da tale disamina possono inferirsi.

La richiesta veniva respinta dal GIP sotto il profilo della mancanza dei gravi indizi di sussistenza del reato di corruzione, sottolineandosi nel provvedimento in data 27.9.04 che "alla luce degli esiti delle intercettazioni telefoniche sin qui disposte e svoltesi su un considerevole numero di utenze telefoniche in uso agli indagati, il quadro indiziario sulla cui base era stato emesso il provvedimento autorizzativo pare essersi indebolito", non ravvisando il Giudice (per le ragioni che più avanti si vedranno) alcuna significativa rilevanza probatoria agli episodi cui sopra si accennava emersi nei primi 15 giorni di intercettazione per corruzione (anzi, si potrebbe dire assumendo gli stessi una valenza in senso contrario alla ipotesi di reato per cui procedeva, tale cioè da indebolire il quadro indiziario emerso sino a quel momento)

Nei giorni successivi non veniva naturalmente più chiesta la proroga delle ulteriori intercettazioni delle utenze di MOGGI-GIRAUDO in scadenza; né in seguito sono state più chieste altre intercettazioni.

Quindi, in buona sostanza, per il "filone" arbitri, sia esso da qualificarsi come corruzione o associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva o mera frode sportiva, a carico di MOGGI, GIRAUDO e PAIRETTO, le intercettazioni da valutarsi:

- Ø hanno riguardano numerose utenze utilizzate da questi tre indagati, e non invece terze persone a loro collegate;
- Ø sono durate, complessivamente, due mesi, da inizi agosto a fine settembre 2004: fermo restando che da inizi agosto al 13 settembre esse hanno riguardato esclusivamente le utenze di MOGGI nell'ambito delle intercettazioni disposte per ricettazione nei confronti di AGRICOLA, e dal 13 settembre a fine settembre le utenze di tutti i tre indagati

Dopo la chiusura delle intercettazioni, in primo luogo si provvedeva a fare effettuare dalla PG una disamina approfondita di tutta la mole, invero imponente, delle conversazioni intercettate con trascrizione integrale delle conversazioni significative.

Le trascrizioni si trovano allegate, nella fascicolazione, nei singoli fascicoli formati per ciascuna utenza intercettata, e ad esse si rinvia, sottolineandosi però come da questa impegnativa attività di approfondimento dell'insieme delle conversazioni intercettate l'episodio più significativo in ordine ai reati per cui si procede - oltre a quelli che erano già stati evidenziati nelle richieste di intercettazione\proroga di cui si diceva in precedenza- riguarda il trasferimento (meglio dire, il ricollocamento lavorativo) di una donna a nome Grazia,

e che verrà poi identificata in FAZI Maria Grazia, che nella stagione 2003\04 risultava aver lavorato nella segreteria dei designatori arbitrali BERGAMO e PAIRETTO.

Si approfondirà in seguito l'episodio, ma per sommi capi basti qui dire come dalle intercettazioni emergeva l'interessamento, per certi versi veramente singolare, sia dei massimi vertici calcistici e arbitrali sia del MOGGI per trovare una nuova sistemazione adeguata per la Grazia, tale da non scontentarla; ed emergendo al contempo dalle intercettazioni più spunti suggestivi in ordine al timore, condiviso da PAIRETTO e MOGGI-GIRAUDO, di possibili propalazioni della Grazia all'esterno. Timori che, per l'attività prestata da costei, ben potevano logicamente spiegarsi come legati a possibili notizie compromettenti per PAIRETTO ed i vertici della Juventus, naturalmente legati alle designazioni arbitrali, dalla FAZI apprese.

Una volta identificata la Grazia in FAZI Maria Grazia, si reputava di utilità (per le ragioni sopra indicate) assumere a s. i. t sia costei sia tale MARTINO Manfredi (persona pure che emergeva nelle intercettazioni) collega di lavoro della FAZI nella segreteria di BERGAMO-PAIRETTI nella stagione 2003\04, ed unico componente della segreteria dei designatori arbitrali (dopo il trasferimento della FAZI) nella stagione in corso.

Tali deposizioni, assunte in Roma nel febbraio 2005, si rivelavano invero di particolare utilità, in quanto i due spiegavano in modo dettagliato le modalità con cui avvenivano le designazioni arbitrali da parte dei designatori BERGAMO-PAIRETTO, per le partite di ogni tipo di competizione.

Più avanti saranno esposte tali modalità ma, per completare il quadro cronologico delle indagini svolte, va infine ricordato come dopo la deposizione dei due segretari veniva acquisita agli atti, ed analizzata, tutta la documentazione relativa alle designazioni arbitrali per le partite di campionato A\B sia della stagione 2003\04 che della stagione in corso: ed anche su tali risultanze, invero assai significative, si tornerà tra poco nel dettaglio.

* * *

B) La ricettazione di farmaci (posizione di Agricola)

Va, doverosamente, premesso che la rilevanza probatoria degli elementi di prova raccolti ha già trovato una sostanziale valutazione negativa da parte del Giudice che, come si è detto in precedenza, negava la prosecuzione delle intercettazioni per ricettazione proprio sull'assunto della non particolare utilità ai fini della sussistenza del reato degli elementi raccolti in due mesi di intercettazione.

Va anche premesso come, atteso che nelle conversazioni intercettate sovente (e logicamente, data la sua attività di medico sociale della Juventus) l'AGRICOLA discute con i suoi interlocutori di farmaci somministrati ai calciatori o più in generale delle condizioni fisiche degli atleti, sono state disposte dal PM "in tempo reale" delle consulenze tecniche al fine di verificare se, visti i riferimenti in tali conversazioni a taluni farmaci e/o condizioni di salute dei calciatori, potesse da ciò desumersi una assunzione di farmaci a effetto dopante, di evidente provenienza illecita..

Dall'insieme delle conversazioni intercettate, come in effetti già rilevato dal GIP, non sono emersi elementi di particolare utilità probatoria ed univocamente indicativi dell'ipotesi di reato per cui si procede.

Gli episodi più significativi emergenti dalle intercettazioni (già a suo tempo evidenziati nelle richieste di proroga) possono così sintetizzarsi.

1) Episodio relativo al calciatore CHIELLINI

Vi sono alcune conversazioni intercettate, a inizi agosto 2004 (vedi in particolare. tel. n.1585 del 5.8.04 tra AGRICOLA e TRANQUILLI), dalle quali emerge come il calciatore CHIELLINI Giorgio, appartenente alla società Juventus dal giugno 2004 (proveniente dal Livorno), in seguito al controllo disposto dal CONI per i calciatori destinati a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi era risultato avere i parametri relativi all'ematocrito ed alla emoglobina alterati.

A seguito di ciò si registrano altre conversazioni tra AGRICOLA e il laboratorio della casa di cura Fornaca nelle quali AGRICOLA chiede informazioni sugli esami del calciatore, ed altre tra AGRICOLA e MOGGI in cui si commentano tali controlli e le possibili ripercussioni "negative" per la società (e in effetti il CHIELLINI nella stagione attuale non ha militato nella Juventus, società presso la quale ha solamente effettuato parte della preparazione estiva, essendo stato ceduto in prestito alla Fiorentina).

E' stata sul punto disposta una CT, ed il consulente ha ritenuto che la variazione dei parametri relativi all'ematocrito ed alla emoglobina (quali indicati nelle intercettazioni) poteva essere indicativa di una possibile assunzione di eritropoietina.

Orbene, al di là delle considerazioni espresse in termini possibilistici e non di certezza, e quindi del fatto che non è possibile stabilire con certezza se vi sia stata o meno assunzione di un farmaco vietato (e non in libera vendita e quindi di provenienza illecita, come tale rilevante ex art.648 c. p.) va rilevato come dalle conversazioni intercettate non emerge affatto la responsabilità dell'AGRICOLA nella (eventuale)somministrazione di tali farmaci al calciatore (nel breve periodo, peraltro, in cui costui aveva svolto la preparazione atletica alla Juventus). Del resto, l'interessamento per gli esami del calciatore e la condivisione con i vertici dirigenziali della società di tali problematiche non sono comportamenti univocamente indicativi di una pregressa responsabilità nella somministrazione di farmaci di provenienza illecita, ben potendosi alternativamente e logicamente spiegare come un mero interessamento per un calciatore facente parte dell'organico della squadra.

2) Episodio relativo al calciatore NEDVED

Vi sono, invero numerosissime, conversazioni (a partire dal 10.8.04 e nei 15 giorni successivi) tutte riguardanti l'episodio della partecipazione del calciatore Pavel NEDVED alla partita di Champions League Djurgarden-Juventus del 25.8.04.

La vicenda può così riassumersi: il calciatore già in passato aveva subito gravi lesioni al ginocchio destro ed era anche stato operato al menisco; un ulteriore infortunio lo aveva subito il 27.6.04 in una partita disputata con la nazionale ceca di cui faceva parte, e da tale data non aveva più giocato in partita; vi è un forte interessamento e dell'allenatore e dei vertici della Juventus a che NEDVED prenda parte alla partita di Champions, attesa l'importanza della partita e del calciatore in questione; a tal fine AGRICOLA somministra al calciatore (che talvolta manifesta sul punto la propria perplessità) degli analgesici e antinfiammatori per il ginocchio molto attivi, ma anche molto tossici e potenzialmente pericolosi per il calciatore atteso che (come rilevato dal CT nominato dal PM) questi potrebbe essere indotto a comportarsi in partita come se fosse in condizioni di normalità, così ponendosi in condizioni di rischio di aggravare la propria situazione patologica.

Peraltro, i farmaci analgesici e antinfiammatori somministrati non sono farmaci di cui è vietata la vendita, la cui ricezione da parte di AGRICOLA possa quindi integrare il reato di ricettazione, come del resto è stato confermato dagli stessi consulenti tecnici del PM.

Le ampie osservazioni da costoro svolte sulla potenziale pericolosità per la salute del calciatore della somministrazione di potenti antiinfiammatori per farlo giocare, e le conseguenti censure all'operato del dr. AGRICOLA, possono al più rilevare su di un piano di "etica professionale" del medico. Ed è infatti su questo piano che si appuntano le conclusioni dei CT (che così esplicitamente concludono : "... la cosa deontologicamente non ammissibile è che tale gestione terapeutica non risulta attuata in funzione delle specifiche necessità di guarigione di Nedved ma è solo mirata all'ottenimento di risultati calcistici") Ma, al di là di tali pur condivisibili considerazioni, nulla è la rilevanza penale dell'episodio per come ricostruito attraverso la sequela delle conversazioni intercettate.

3) Altre conversazioni.

Accanto a questi due episodi, che si colgono in modo nitido dalle intercettazioni telefoniche, vi sono poi una molteplicità di conversazioni che vertono sugli stessi temi - ossia stato di salute dei calciatori - che AGRICOLA intrattiene con i suoi interlocutori, ma che non sono con altrettanta chiarezza interpretabili, fermo restando che da esse non si traggono elementi significativi in ordine alla possibile commissione da parte dell'AGRICOLA del reato per cui si procede, né più in generale in ordine alla possibile sussistenza di comportamenti, dall'indagato posti in essere, idonei ad assumere rilevanza penale.

Analoghe considerazioni valgono per le intercettazioni effettuate sulle utenze di soggetti non indagati, ma comunque in rapporti - più o meno sporadici - con l'AGRICOLA.

In conclusione, quindi, dagli elementi acquisiti non si sono tratte conferme alla originaria ipotesi investigativa a carico del dr. AGRICOLA, e comunque il materiale di prova acquisito appare inidoneo a sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio

* * *

C) Il reato di corruzione (posizioni Giraud, Moggi, Pairetto).

Anche per tale reato va necessariamente premesso come vi sia già stata una, negativa, valutazione del

Giudice in ordine alla consistenza degli elementi probatori acquisiti nel corso di indagine: ci si riferisce al provvedimento in data 27.9.04 con cui il Giudice ha rigettato la richiesta di proroga delle intercettazioni per corruzione, per mancanza dei gravi indizi di sussistenza del reato.

Non pare necessario in questa sede, trattando degli elementi costitutivi del reato di corruzione, soffermarsi nuovamente sulla questione - certo, di non poco momento e che sicuramente necessiterebbe di ulteriori ed adeguati approfondimenti ove l'ipotesi accusatoria non dovesse essere comunque scartata per ragioni diverse e cioè per quanto infra si dirà - della qualifica di pubblico ufficiale del PAIRETTO (si rinvia a quanto già sinteticamente osservato in precedenza) né trattare l'elemento della possibile commissione di atti contrari ai doveri di ufficio consistenti nella designazione "pilotata" di arbitri da parte del PAIRETTO (questione che sarà esaminata in modo approfondito trattando del reato di frode sportiva).

Si ritiene invece di spendere alcune osservazioni sull'ulteriore elemento, indefettibile per la configurabilità del reato, della dazione e/o promessa di denaro od altra utilità da parte dei dirigenti della società Juventus GIRAUDO e MOGGI al designatore arbitrale PAIRETTO..

Orbene, in tutto il corso delle intercettazioni lo spunto più significativo in ordine alla sussistenza di tale elemento è dato dalla seguente conversazione, intercorsa nella serata del 1.9.04 tra PAIRETTO e MOGGI, nella quale i due discutono dell'arbitraggio della prossima imminente partita di Champions League che la Juventus dovrà disputare a Amsterdam

Moggi: pronto?

Pairetto: eilà lo so che ti sei scordato di me mentre io mi son ricordato di te

M: ma dai

P: eh ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam

M: chi è?

P: Mayer

M: alla grande dai va bò, comunque tieni aperto te o mi chiami te?

P: si si va bene, non era solo per dirti questo che

M: no ma ti chiamo un attimo

P: vedi che mi ricordo di te anche se tu ormai

M: ma non rompere, adesso vedrai quando ritorno poi te lo dico io se mi son scordato

P(risata): ok

M: ci sentiamo ciao

P: ci sentiamo ciao ciao

La sequenza logica, per inferire dal dialogo un possibile accordo corruttivo, sarebbe naturalmente la seguente:

Ø PAIRETTO ha nominato appositamente l'arbitro MAYER per la partita, in modo da ottenere la "gratitudine" del MOGGI ;

Ø tale gratitudine si concreta nella promessa di MOGGI di denaro o altra utilità a favore del PAIRETTO, questa dovendo essere l'interpretazione della frase profferita dal MOGGI "adesso vedrai quando ritorno se mi son scordato di te"

Quanto al primo punto, vanno premesse le modalità con le quali avvengono le designazioni di arbitri per le partite internazionali, tra cui quelle di Champions League (vedasi al riguardo le s. i. t. di FAZI Maria Grazia). Le designazioni vengono effettuate dalla Commissione arbitrale UEFA e, a differenza di quanto avviene per le partite del campionato italiano (sulle quali, vedi infra), si tratta di designazioni del tutto discrezionali, nel senso che i designatori non effettuano alcun sorteggio. Della commissione, di cui PAIRETTO è vice-presidente mentre presidente è un tedesco, fanno peraltro parte più commissari, di nazionalità diverse, essendo PAIRETTO il rappresentante italiano.

Quindi, salvo ipotizzare che PAIRETTO sia riuscito "di fatto" a far prevalere la sua volontà in ordine alla designazione di un arbitro "compiacente" per la Juventus a tutti gli altri commissari, pare alquanto limitata per tali partite la possibilità del PAIRETTO di pilotare le designazioni arbitrali, in violazione ai propri doveri di imparzialità e correttezza, verso un ben determinato arbitro.

E, difatti, in alcune conversazioni intercettate che riguardavano la precedente partita di Champions League del 25.8.04 disputata a Stoccolma, emerge come per tale partita la designazione dell'arbitro non sia stata affatto pilotata dal PAIRETTO .

Al riguardo, mentre in un primo momento PAIRETTO comunicava a MOGGI che l'arbitro designato sarebbe stato il portoghese CARDOZO (rassicurando il MOGGI sul fatto che si trattava di "uno buono": cfr. int. tel. del 15.8.04 n.234), in realtà l'arbitro che poi sarà designato dalla Commissione Uefa per la partita sarà l'inglese GRAHAM, sulla cui "bontà" comunque PAIRETTO ugualmente rassicura il MOGGI, sia pur con minor

convinzione rispetto al CARDOZO, così icasticamente il PAIRETTO tratteggiando la personalità del GRAHAM, "...è buono, è buono, però sai gli inglesi son tutti stronzi.."(cfr. int. tel.23.8.04 h.14,58).

Ancora, anche in relazione ad una precedente partita di Champions League (ossia l'incontro di andata dei preliminari di Champions) si registra una conversazione tra MOGGI e PAIRETTO (cfr. int. tel. n.92 del 11.8.04) nella quale il primo manifesta il suo disappunto in ordine al fatto di aver appreso che per la partita era stato designato dall'UEFA l'arbitro VANDEL, al che PAIRETTO rassicura il MOGGI affermando che l'arbitro VANDEL "è uno dei primi".

Dialogo quindi da cui si desume, da un lato, che l'arbitro non era stato previamente "individuato" dal PAIRETTO previa intesa con MOGGI, e dall'altro che le rassicurazioni circa la "bontà" dell'arbitro fornite dal PAIRETTO in questa occasione non attengono al fatto che si tratti di un arbitro "compiacente" per la Juventus, ma più semplicemente che trattasi di arbitro di elevata professionalità (non altrimenti potendosi interpretare la frase "è uno dei primi")

Tutto questo per dire che la asserzione del PAIRETTO di aver scelto l'arbitro MAYER ben può interpretarsi come una sorta di millanteria del PAIRETTO, una autoattribuzione in via esclusiva di una scelta effettuata collegialmente, nel desiderio (naturalmente, del tutto censurabile sul piano etico e deontologico per chi, come il PAIRETTO, nella sua veste dovrebbe essere e comportarsi in modo terzo e distaccato rispetto ai dirigenti delle società calcistiche) di compiacere il potente amico MOGGI.

Ma, quale che sia stato il ruolo del PAIRETTO nella designazione dell'arbitro MAYER, l'aspetto focale della vicenda è quello afferente il secondo punto, ossia la promessa di denaro o utilità.

La frase del MOGGI sopra ricordata non è certamente inequivoca, non è cioè tale da indicare in modo probatoriamente certo che con essa in modo velato il MOGGI abbia inteso riferirsi appunto ad una remunerazione da corrispondere al PAIRETTO, ben potendo spiegarsi (anche per il contesto scherzoso, seguendo ad essa una risata del PAIRETTO) come una battuta o comunque una promessa di "ricordarsi" del PAIRETTO ma senza che ciò sia necessariamente collegato ad una prebenda da corrispondergli.

E, comunque, decisivo è il rilievo che in seguito a tale dialogo, e più in generale in tutto il corso delle intercettazioni(che, come ricordato in premessa, sono state decisamente "intense", riguardando una molteplicità di utenze in uso agli indagati e per un periodo significativo di tempo), non è mai stato registrato alcun accenno al fatto che i vertici dirigenziali della Juventus abbiano corrisposto somme di denaro o altre utilità a PAIRETTO.

In effetti, vi è una sola occasione in cui MOGGI si adopera su richiesta di PAIRETTO per procurare un bene materiale, di rilevante valore economico, ossia una automobile Maserati, ma le numerose intercettazioni che riguardano tale episodio consentono di ricostruirlo in modo del tutto chiaro, ed al contempo di escludere che tale automobile sia stata direttamente consegnata al PAIRETTO e più in generale che il MOGGI abbia consentito al PAIRETTO o a terzi di conseguire un beneficio economico.

In sintesi, così può ricostruirsi la vicenda (in relazione alla quale vedasi l'annotazione di PG 24.9.04 con allegate trascrizioni delle intercettazioni, annotazione sulla quale si fondava la richiesta di proroga intercettazioni del 27.9.04, respinta dal GIP per insussistenza degli elementi indiziari di sussistenza del reato):

- Ø a metà settembre 2004 PAIRETTO si rivolge a MOGGI chiedendo il suo interessamento per una automobile Maserati, auto di relevantissimo valore economico;
- Ø l'auto non è destinata direttamente al PAIRETTO bensì ad un amico di quest'ultimo di nome Enzo (poi identificato nell'imprenditore MUSSETTO Vincenzo);
- Ø l'interessamento richiesto a MOGGI non riguarda la consegna a titolo gratuito dell'auto e nemmeno la concessione di sconti, bensì il fatto che i tempi ordinari di consegna dell'auto sono molto lunghi, circa un anno di attesa;
- Ø pare evidente che il MUSSETTO si sia rivolto all'amico PAIRETTO sapendo che quest'ultimo intrattiene stretti rapporti di frequentazione e amicizia con MOGGI, che ovviamente è in grado di contare su "contatti privilegiati" con il gruppo Fiat di cui la Maserati fa parte;
- Ø e in effetti, a seguito della richiesta del PAIRETTO, il MOGGI si attiva, contattando direttamente casa AGNELLI a parlando con tal NATTA ivi reperibile, a cui chiede di procurare per un amico in tempi rapidi la Maserati;
- Ø da qui, attraverso il dipanarsi di telefonate, emerge come questo NATTA si attivi a sua volta riuscendo (attraverso la "catena di comando" dei sottoposti, tali GINATTA e SASSO) a rintracciare una Maserati di quel modello che sta per arrivare ed essere consegnata dalla casa produttrice alla concessionaria "Forza";
- Ø infine, una volta reperita la automobile, il MOGGI informa di ciò PAIRETTO che si mette direttamente in contatto con la concessionaria, e in tal modo anziché attendere un lungo lasso di tempo per la consegna, attraverso l'interessamento del MOGGI, l'amico del PAIRETTO può entrare in possesso della automobile

acquistata in tempi assai rapidi.

In conclusione, quindi, non può che aderirsi alla valutazione già espressa dal Giudice sulla inidoneità degli elementi di prova acquisiti in ordine alla sussistenza del reato di corruzione: "... l'ipotesi accusatoria che aveva legittimato l'adozione del provvedimento autorizzativo con riferimento alla possibile sussistenza della promessa di denaro o altra utilità, non ha trovato alcun riscontro, non potendosi ritenere tale il presunto intervento da parte di MOGGI per anticipare la consegna di una autovettura Maserati destinata a conoscenti di PAIRETTO (autovettura regolarmente pagata dagli acquirenti) e non essendo emersi altri colloqui rilevanti in tal senso.." (così, testualmente, il GIP nel provvedimento 27.9.04 di rigetto della proroga delle intercettazioni).

* * *

D) Il reato di associazione per delinquere (posizioni Giraud, Moggi, Pairetto).

Come per quelle sino ad ora esaminate, anche per tale fattispecie criminosa va registrata una prima, assolutamente tranchant, valutazione negativa del Giudice.

Si è già detto trattando della evoluzione delle indagini come la prospettazione accusatoria della sussistenza di una associazione per delinquere, finalizzata alla frode sportiva, fosse stata sin dall'inizio rigettata dal Giudice, che si era espresso nel senso della insussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo .

Rilevando, in particolare, come dal materiale di prova acquisito sino al 9.9.04 (data del provvedimento di rigetto della richiesta di intercettazioni per il delitto di cui all'art. 416 c. p.) non potessero desumersi validi elementi indiziari né in ordine al requisito cd. strutturale del reato, ossia la esistenza di una predisposizione stabile di mezzi tali da dar vita ad una struttura associativa autonoma finalizzata alla commissione delle frodi sportive; né in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo associativo caratterizzato dalla indeterminatezza del programma criminoso e di una continuativa colleganza tra gli indagati in ordine alla realizzazione di plurimi ed indeterminati reati-fine.

Osservava, in particolare, il Giudice che "... ciò che emerge dalle conversazioni intercettate è unicamente la sussistenza di alcuni - frequenti ma pur sempre isolati - accordi tra Moggi e Girando da un lato e Pairetto dall'altro circa la designazione di arbitri ritenuti "favorevoli" alla Juventus...".

Si ritiene non sussistano elementi di prova adeguati a ritenere non fondata questa valutazione probatoria effettuata dal Giudice.

E ciò non solo considerando gli elementi sui quali tale valutazione era stata espressa, ma anche le acquisizioni probatorie del periodo successivo, ossia i 15 giorni di ulteriori intercettazioni concesse per la corruzione sino al 24.9.04 (nonché le sit e la documentazione acquisita in ordine alle designazioni arbitrali).

Esse non paiono particolarmente significative in ordine al reato de quo, e comunque non sono di spessore tale da consentire-valutate unitariamente agli elementi già acquisiti- di sostenere adeguatamente in giudizio l'accusa per tale reato.

In effetti, gli episodi più significativi emersi in questo ultimo lasso di intercettazione non appaiono di particolare consistenza al fine di colmare quel "deficit" probatorio evidenziato dal Giudice, laddove si consideri che essi riguardando la vicenda della Maserati destinata all'amico del PAIRETTO (già trattata in modo approfondito in precedenza a proposito della corruzione) nonché altri due episodi, l'uno relativo alla partita di campionato Sampdoria-Juventus e l'altro relativo al trasferimento della FAZI Maria Grazia, di cui si è già fatto cenno ma che saranno trattati nel dettaglio più avanti a proposito del reato di frode sportiva , e a cui quindi si rinvia.

Va infine aggiunto che, per quanto riguarda l'ulteriore elemento costitutivo della fattispecie associativa , ossia il requisito della ripartizione dei ruoli, la prospettazione accusatoria vedeva i tre indagati GIRAUDO, MOGGI e PAIRETTO tutti nella veste di promotori e organizzatori della associazione a delinquere finalizzata ad alterare le gare di calcio attraverso la designazione di arbitri compiacenti a favore della Juventus.

Il che era una naturale, logica, conseguenza della loro posizione e attività, non potendosi certo riconoscere veste di meri partecipi ai vertici di una tra le più importanti società calcistiche e a uno dei componenti di vertice della struttura che provvede alla designazione degli arbitri.

Ma, altrettanto logicamente, la sussistenza di una associazione per delinquere così strutturata non avrebbe

potuto che comportare la intraneità ad essa, nella veste di meri partecipi, di quei soggetti che materialmente potevano assicurare la effettiva alterazione delle partite, ossia gli arbitri e/o i guardalinee e/o (ma in misura assai ridotta) gli osservatori.

Dall'insieme delle attività istruttorie svolte non è però stata positivamente confermata la dolosa compartecipazione di nessuno di questi (invero, assai numerosi) potenziali partecipi al programma delittuoso dell'ipotizzato sodalizio.

Il punto, invero assai importante e, ad avviso di questo Ufficio, addirittura decisivo, per la stessa configurabilità del reato-fine di frode sportiva, sarà ora chiarito e trattato in modo adeguato trattando di tale ultima fattispecie criminosa: ed ovviamente, quanto ora si osserverà in ordine alla inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere in giudizio il reato di frode sportiva non può che riflettersi anche sulla - conseguente-impossibilità di ravvisare l'esistenza della fattispecie associativa alla commissione di tali reati finalizzata.

* * *

E) Il reato di frode sportiva (posizioni Giraudò, Moggi, Pairetto).

Anche per il reato di frode sportiva, va doverosamente premesso che anch'esso era stato oggetto di una preventiva valutazione effettuata dal Giudice, sia pur incidentalmente ed a fronte di una parte solamente del materiale di prova acquisito.

Infatti, come si ricorderà, già si era messo in evidenza, trattando della evoluzione delle indagini, come in data 9.9.04 il GIP aveva respinto la richiesta di effettuare intercettazioni telefoniche per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi sportive nei confronti dei tre indagati, osservando che-oltre alla mancanza dei gravi indizi per il reato di cui all'art.416 c. p.-vi era altresì "... a monte un problema di individuazione di gravi indizi in ordine al reato fine" di frode sportiva.

Ciò detto, prima di trattare degli elementi di prova acquisiti, pare necessario soffermarsi sulla struttura del reato e sugli elementi costitutivi dello stesso, al fine di acclarare quali condotte vi possano rientrare: naturalmente, le valutazioni verranno effettuate con particolare riferimento alle condotte concrete ipotizzate nel presente procedimento, ossia la possibile frode sportiva delle partite di calcio giocate dalla Juventus mediante "pilotaggi" nelle designazioni arbitrali.

E.1): la struttura del reato e le condotte in esso rientranti.

L'art.1 L.13.12.89 n.401 punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI.. o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esso aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti al medesimo scopo".

Una prima considerazione riguarda la collocazione nella fattispecie del reato in esame dell'elemento costituito dal raggiungimento di "un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione".

Al riguardo, pare condivisibile quell'autorevole orientamento dottrinale (PADOVANI, commento all'art.1 L.401\89, in Leg. pen.1990,92) che osserva come, prima della L.401\89 "in pratica si poteva fare appello soltanto al delitto di truffa, ma l'applicabilità della truffa risulta per vari aspetti problematica o controversa, soprattutto per ciò che riguarda il rapporto di causalità tra la frode perpetrata nel corso della gara ed il risultato finale"... "per lo più è arduo, o impossibile, stabilire con certezza se la frode abbia influito sull'esito della gara". Ed in linea con il nitido tenore della norma, si è precisato che "la norma dell'art.1 si propone di ovviare agli inconvenienti dell'art.640 c. p. anticipando la soglia di punibilità al mero compimento di una attività fraudolenta volta ad alterare il risultato di una competizione"... "Sicché lo scopo (di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione) può anche non essere conseguito".

Senza alcun dubbio, quindi, si tratta di reato formulato secondo lo schema dei delitti di attentato, nei quali cioè la condotta tipica integratrice del reato si sostanzia in atti diretti a conseguire il risultato vietato dalla legge penale, e che assumono rilevanza anche se il risultato antigiusuridico non è stato conseguito.

E, del resto, questo orientamento è stato recepito in giurisprudenza, da ultimo proprio nella sentenza di primo grado del processo nei confronti del dr. AGRICOLA, di cui si diceva in premessa, laddove si è affermato che "la modifica del risultato della gara non è effetto richiesto dalla norma in parola sul piano

oggettivo e non è neppure richiesto che esso si verifichi in concreto, essendo solo richiesto-sul piano soggettivo-che la condotta posta in essere risulti accompagnata da un dolo specifico in tal senso".

Quanto alla condotta, l'art. 1 è formulato secondo la tecnica della condotta a forma libera: cioè, non vi è una descrizione puntuale dei comportamenti che integrano il reato, poiché il legislatore ha dato valenza a qualunque attività diretta al conseguimento dello scopo illecito.

Non solamente quindi l'offerta o promessa di denaro o altra utilità rientrano tra le condotte idonee, in presenza degli altri elementi costitutivi, ad integrare reato, ma anche atti fraudolenti di altro genere, diversi dalla dazione\promessa economica, purché siano concretamente idonei a conseguire l'effetto di alterare il regolare svolgimento della gara .

A mero titolo esemplificativo, possono ipotizzarsi tra tali condotte l'alterazione degli attrezzi sportivi, o degli strumenti di misurazione della prova sportiva, o la somministrazione di farmaci dopanti agli atleti, o la volontaria alterazione dei risultati di gara da parte dei soggetti (come nel calcio arbitri o guardalinee) preposti ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In altri termini, la tipicità della fattispecie incriminatrice è incentrata sull'aspetto teleologico: è punibile ogni condotta diretta a raggiungere lo scopo vietato, purché posta in essere dall'agente con il dolo specifico di alterare quello che sarebbe l'esito derivante dal regolare svolgimento della competizione.

Proprio in considerazione della particolare ampiezza di queste formulazioni, da sempre sia la dottrina sia la giurisprudenza si sono interrogate sui requisiti minimi che una condotta di attentato deve possedere, per rispettare il principio di tipicità consacrato dall'art. 25 secondo comma Costituzione.

La risposta data è stata nel senso che gli atti diretti ad un certo risultato devono possedere , quanto meno, i requisiti della idoneità e della univocità : solo a queste condizioni la condotta è penalmente rilevante, anche se non abbia effettivamente conseguito il risultato antigiusdittico vietato della norma incriminatrice.

Si vedano al riguardo, per ciò che concerne la dottrina, le considerazioni svolte da Gallo (il reato di attentato; la voce sul novissimo digesto) e per quanto riguarda la giurisprudenza le sentenze Cass. , Sez: 1 nr. 10233 del 19.10.1988, Berardi (..... il concetto di attentato in se stesso si distingue dal tentativo di reato perché prescinde da specifica considerazione degli atti meramente preparatori in quanto essi - purché idonei ed univoci - già fanno parte della condotta criminosa trattasi di condotta che pone in essere un reato di pericolo attraverso una complessità di atti predisposti al fine, sicché il risultato è la conseguenza di una più o meno lunga serie di concatenate azioni umane, ognuna delle quali, se suffragata dall'indispensabile elemento soggettivo , concorre alla realizzazione della condotta tipica di attentato, pur se trattasi di un anello iniziale , sempreché l'azione nel suo complesso risulti idonea , giusta i principi generali sanciti nell'art. 49 cod. pen).

Nello stesso senso si veda Cass. Sez 1 nr. 11344 dell'11 .12.1993 , Granati , secondo cui " anche nel delitto di attentato non è determinante la antica e normativamente superata distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, richiedendosi anche per l'attentato, così come per il tentativo punibile, che gli atti, pur se meramente preparatori , siano tuttavia tali da dimostrarsi in linea di fatto come idonei ed inequivocabilmente diretti alla realizzazione di quello che, in assenza della specifica previsione , sarebbe il reato consumato".

E allora, si possono trarre delle prime conclusioni, calandole nella condotta fattuale ipotizzata a carico degli indagati:

Ø per la sussistenza del reato, non è necessario che PAIRETTO abbia agito in cambio di dazioni e/o promesse di denaro o altra utilità economica (il che, lo si è già visto trattando della corruzione, non è emerso dagli atti di indagine), ma è sufficiente che abbia commesso -in ipotesi anche gratuitamente e/o a titolo amicale e/o per ingraziarsi i "potenti" vertici della Juventus (magari in vista di future progressioni "di carriera") - atti fraudolenti finalizzati alla alterazione del risultato delle partite, quali nel caso di specie le designazioni di arbitri o guardalinee compiacenti;

Ø per la sussistenza del reato non è nemmeno necessario che attraverso le designazioni di arbitri o guardalinee compiacenti da parte del PAIRETTO, di intesa con i vertici della Juventus, si sia effettivamente verificato in concreto una alterazione a favore della Juventus dello svolgimento della partita (né quindi va provato tale aspetto);

Ø essendo sufficiente - ma necessario - che dette designazioni siano state effettuate dal PAIRETTO allo scopo - condiviso dai vertici della Juventus - di alterare il risultato della gara.

Ciò detto, va osservato che senza dubbio anche l'arbitro di una partita di calcio, o i guardalinee, possono essere soggetti attivi del reato, potendosi ipotizzare ad esempio l'arbitro che prende decisioni tecniche o disciplinari non conformi alle regole del gioco con la consapevolezza e l'intenzione di favorire e/o danneggiare indebitamente una delle squadre; o il guardalinee che volutamente e allo stesso scopo fornisce false indicazioni ad un arbitro inconsapevole ed in buona fede.

Ma, nel caso del presente procedimento, non sono queste le condotte direttamente ipotizzabili a carico degli

indagati, in quanto il PAIRETTO non ha in prima persona arbitrato partite della Juventus, ma nella sua veste di designatore arbitrale si è limitato a scegliere (con BERGAMO) gli arbitri (anche) delle partite della Juventus.

Quindi, la condotta fraudolenta che il PAIRETTO poteva porre in essere era quella di scegliere e designare arbitri (o guardalinee) compiacenti, e con tali scelte influire a vantaggio della Juventus alterando il risultato della partita.

E, al riguardo, va subito poste nel dovuto risalto la seguente considerazione, di particolare importanza: la designazione da parte del commissario competente di un arbitro non può mai essere, di per sé sola, considerata attività oggettivamente idonea ad alterare l'andamento della gara e quindi a commettere il reato previsto dall'art. 1 L.401\89.

Infatti la designazione è una decisione del tutto preliminare rispetto allo svolgimento della gara, inidonea di per sé sola ad incidere sul regolare andamento della gara stessa, se non è preceduta, accompagnata o seguita da una successiva attività di induzione da parte del designatore nei confronti dell'arbitro (o degli assistenti) affinché quest'ultimo diriga la gara assumendo decisioni consapevolmente sbagliate in favore o in danno di una delle compagini.

In altre parole, quand'anche si dimostrasse che il designatore , alterando le regole procedurali della designazione, avesse scelto un arbitro allo scopo di favorire una squadra o danneggiare un'altra, non si potrebbe parlare di atto diretto a raggiungere un risultato della partita non corretto , poiché la designazione di per sé non incide in alcun modo sulle modalità di arbitraggio della partita: occorrerebbe sempre comunque avere la prova che l'arbitro (o l'assistente) sia stato indotto, prima durante o dopo la designazione, o quanto meno invitato, a prendere decisioni volutamente sbagliate in danno o a favore di una delle squadre.

E, calando tali considerazioni generali al presente procedimento, la ipotizzata frode sportiva presuppone che il PAIRETTO abbia designato degli arbitri su richiesta o di intesa con i vertici della Juventus, o comunque graditi ai dirigenti della Juventus, ai fini di alterare a favore della Juventus la partita.

Questo è il dolo specifico richiesto dalla norma: ma perché tale dolo specifico possa sussistere, e quindi perché una designazione arbitrale possa influire sul regolare svolgimento della partita, necessariamente e logicamente si deve trattare di arbitri o assistenti disponibili volontariamente ad arbitrare alterando il risultato della gara a favore della Juventus .

Perché si possa ritenere sussistente il reato, perché si possa parlare di alterazione del corretto svolgimento di una partita di calcio, non è sufficiente la prova che sia stato scelto da PAIRETTO per una partita della Juventus un arbitro (o un assistente) in modo fraudolento, ossia aggirando le metodologie dei sorteggi, ma va anche provato che quell'arbitro (o quell'assistente) è stato scelto perché era disponibile volutamente ad alterare il risultato (ad esempio consapevolmente essendo disponibile a concedere a favore della Juventus un rigore che sa esser inesistente; o, nel caso dell'assistente, ad esempio consapevolmente essendo disponibile a segnalare all'arbitro in caso di goal di squadra avversaria della Juventus un fuorigioco inesistente), indipendentemente poi dal fatto che il risultato sia stato effettivamente alterato (e quindi, per restare agli esempi di prima, indipendentemente dal fatto che il rigore inesistente sia stato concesso o meno, o che pur essendo stato concesso di fatto si sia rivelato ininfluente avendo gli avversari segnato un numero maggiore di reti).

In altre parole, non può desumersi quale conseguenza probatoria logica ed indefettibile da una scelta di un arbitro, in ipotesi effettuata dal PAIRETTO in modo "pilotato" e di intesa con i dirigenti della Juventus, la automatica alterazione del risultato della gara; né può ritenersi per ciò solo, in re ipsa, che l'arbitro proprio in quanto scelto in tal modo fosse necessariamente disponibile a volutamente alterare il risultato della gara a favore della Juventus.

Analogamente, eventuali contatti tra il designatore arbitrale e il dirigente di una squadra, prima della designazione dell'arbitro, costituiscono di per sé considerati (ossia se a tali contatti non segua la designazione di un arbitro disponibile ad alterare il risultato della partita) condotta inidonea ai sensi dell'art. 1 legge 401/89, per le stesse ragioni prima enunciate.

Non solo, ma tali contatti, se si traducono ad esempio in inviti da parte del dirigente al designatore, affinché faccia in modo di designare " un arbitro buono" o anche a designare un arbitro di cui venga fatto esplicitamente il nome, sarebbero non solo inidonei ma anche non univoci rispetto allo scopo illecito vietato dall'art.1 .

Infatti, l'invito a designare un determinato arbitro potrebbe facilmente essere spiegato con il desiderio del dirigente della squadra di avere un arbitro capace, adeguatamente autorevole per dirigere al meglio una gara difficile.

E' quindi si verserebbe in una situazione di non rilevanza di simile condotta rispetto alla norma incriminatrice,

bensi di comportamenti certamente non corretti deontologicamente, ma non tali da costituire condotta di frode sportiva.

La linea interpretativa che qui si sostiene, ossia che non sia sufficiente ad integrare il reato la mera designazione di un arbitro da parte del PAIRETTO gradito ai vertici della Juventus ma che sia al contempo necessario che tale arbitro sia stato scelto in quanto volontariamente disponibile ad alterare il risultato della gara, pare peraltro essere stata già condivisa dal Giudice.

Nel più volte ricordato provvedimento in data 9.9.04, il GIP esaminando alcune intercettazioni (che più avanti si vedranno) tra MOGGI e PAIRETTO aventi ad oggetto la scelta di arbitri "buoni" per la Juventus, afferma testualmente che "... le manifestazioni di speranza nella bontà degli arbitri lasciano aperti dubbi circa il fatto che gli arbitri richiesti da Moggi siano con sicurezza determinati... a favorire la squadra diretta da Moggi e pertanto a realizzare una fraudolenta ed illecita interferenza nel leale andamento della competizione...". Affermazione da cui -pare- non possa che inferirsi come - anche ad avviso del Giudice - non basti a integrare il reato la semplice scelta di un arbitro gradito, perché questo gradimento potrebbe sussistere per ragioni diverse dalla alterazione del regolare svolgimento della gara, ad esempio perché trattasi di arbitro di particolare bravura e quindi adatto a dirigere gare importanti e delicate per una società calcistica. Sotto questo profilo, pare allo scrivente che in tutta l'imponente massa delle conversazioni intercettate emerga in verità un atteggiamento integrante una sorta di "presunzione" o "complesso di superiorità" che potrebbe suonare così: "noi siamo i più bravi, i più forti, i più belli, i più tutto: ergo, non abbiamo bisogno di arbitri compiacenti o di favori, ma solo di arbitri bravi, onesti e corretti, che arbitrano secondo le regole... E così vinceremo". Ed in effetti tutte le osservazioni, i commenti, le indicazioni (per le partite amichevoli), i suggerimenti riguardanti gli arbitri sembrano porsi sempre nell'ottica della ricerca dell'arbitro migliore per le partite della Juve, dell'arbitro cioè che meglio garantisca il regolare andamento ed il regolare esito della competizione sportiva. Ma, a meno di non voler ipotizzare anche in questo intento uno scopo (diverso da quello di cui si è fino ad ora parlato) di alterazione dei risultati complessivi dell'intero campionato o della Champion's League nel senso che solo alla Juventus sarebbero "garantiti" gli arbitri migliori mentre le altre squadre sarebbero costrette ad accontentarsi anche degli "scartini", non vi si scorge comunque nessun profilo di illiceità penale, neppure sotto il profilo della frode sportiva. Che - si noti, a scanso di eventuali equivoci - non sussisterebbe comunque neppure nell'ipotesi che prende in considerazione l'intero campionato o l'intera competizione europea. Ipotesi che sopra si è formulata per puro e semplice amor di paradosso, in quanto in ogni caso l'arbitraggio "peggiore" (per le squadre diverse dalla Juventus) non sarebbe frutto di una disponibilità ad arbitrare male o peggio da parte dei singoli direttori di gara ma di una loro diversa capacità tecnico-professionale. Altrimenti opinando, si finirebbe per arrivare all'assurdo di ravvisare una potenziale frode sportiva in qualsiasi sistema di designazione diverso dal puro e semplice sorteggio senza fasce e quindi con un qualche elemento di scelta discrezionale, non foss'altro che nella individuazione delle "partite a rischio" da inserire in una determinata fascia.

* * *

Così chiarito quali possano e debbano essere le condotte idonee a integrare la fattispecie incriminatrice, un altro aspetto da esaminare è quali siano le partite di calcio che, se alterate nel loro regolare svolgimento, possano dar vita al reato di frode sportiva.

Naturalmente, alcun dubbio vi è per le partite di campionato (o di coppa Italia), il cui regolare svolgimento rientra nell'ambito applicativo della norma.

Parimenti agevole la soluzione per le partite internazionali di coppa, che non rientrano nell'ambito applicativo dell'art.1 L.401\89

L'art.1 L. n.401\89 fa riferimento al competizioni sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal Coni (per il calcio, la Figc), dall'Unire o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti (i c. d. enti di promozione sportiva come l'Uisp, il C. S. I ecc.)

E' quindi evidente che le partite internazionali di coppa, che sono organizzate dalla Uefa (più precisamente, l'Uefa organizza sia le competizioni calcistiche di club appartenenti alle varie federazioni europee - Coppa campioni, Coppa uefa, Intertoto- sia campionati per le nazionali dei singoli paesi aderenti) non rientrano nel campo di applicazione della norma.

Infatti la Uefa (proprio in base alla definizione che di essa ne dà lo Statuto) è l'unione delle associazioni europee di football, ed in base all'art. 1 dello Statuto è una associazione soggetta alle norme degli art. 60 e seguenti del codice Svizzero di diritto civile: ciò per la semplice ragione che l'Uefa ha sede in Svizzera. La Uefa ha quindi una sua struttura, una sua organizzazione, una sua competenza e una sua giurisdizione totalmente autonoma e indipendente rispetto alla Figc.

Pertanto, nel caso di alterazione - da parte di dirigenti di una società calcistica italiana - del regolare svolgimento di una partita ad esempio di Champions League, tale condotta non integrerebbe il reato in questione.

Più complessa, anche per l'assenza di precedenti giurisprudenziali, la soluzione per le partite italiane amichevoli o di tornei.

Si potrebbe ritenere che anche tali partite rientrino nel novero delle competizioni sportive prese in considerazione dall'art. 1 L.401\89, sulla base della considerazione che anche le amichevoli e le partite di torneo sono competizioni la cui organizzazione vede come protagonisti società, Figc e Lega nazionale professionisti, ossia soggetti rientranti nel novero degli enti indicati dall'art. 1 L.401\89. Ed argomentando, a sostegno di tale interpretazione, da quanto previsto dall'art. 38 e 39 del regolamento della Lega nazionale professionisti che disciplinano le gare non ufficiali prevedendo anche per esse l'approvazione e specifiche autorizzazioni da parte della Lega, nonché il fatto che gli arbitri per tali partite debbano essere richiesti dalle società organizzatrici dei tornei, tramite la Lega, all'A. I. A.

Ma una più attenta disamina della normativa sportiva relativa a tale tipo di competizioni, conduce più fondatamente alla soluzione opposta e quindi a ritenere che siano escluse dall'applicazione dell'art. 1 L.401\89 le gare amichevoli e di tornei.

Le carte federali della Figc (ossia la raccolta delle disposizioni che regolamentano l'organizzazione ed il funzionamento) distinguono difatti tra attività ufficiale e attività non ufficiale.

Il criterio di distinzione è proprio relativo al soggetto che organizza l'attività di gara.

L'attività ufficiale è quella organizzata, per il settore professionistico, dalla lega nazionale professionisti, secondo i poteri demandati dalla Figc (art. 7 comma 3 statuto Figc). L'attività non ufficiale (gare amichevoli e tornei) è quella organizzata dalle società.

In proposito è chiarissimo il tenore dell'art. 48 Noif (norme organizzative interne Figc), che si riporta integralmente:

1) attività ufficiale è quella relativa ai campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo statuto alle leghe , al settore per l'attività giovanile e scolastica ed ai comitati.

2) attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.

Tale distinzione si traduce, per quanto riguarda il settore professionistico, nelle disposizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento della L. N. P.:

art. 28: le competizioni agonistiche obbligatorie organizzate dalla Lega sono: Campionato di serie A e di B ; Coppa d'Italia ; supercoppa di Lega; campionato primavera; coppa Italia Primavera.

art. 29: sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare che rientrano nelle competizioni indicate dal precedente art. 28.

Il dato relativo al soggetto che organizza la gara (lega o società) è posto quindi a fondamento della distinzione tra gara ufficiale e gara non ufficiale.

Tale distinzione ha una sua specifica ragion d'essere perché nelle gare amichevoli il risultato della gara stessa è privo di qualsiasi rilevanza, ed anche nei tornei organizzati dalle società il risultato ha una valenza esclusivamente "privata" nel senso che vale soltanto per l'assegnazione del torneo, che però è priva di qualsiasi effetto rispetto alle competizioni ufficiali.

La differenza tra attività ufficiale e non ufficiale, e quindi tra gara organizzata dalla Lega od organizzata dalle società è una differenza sostanziale, sotto diversi profili.

Ad esempio nelle gare amichevoli e nei tornei non esistono limiti quanto a numero dei giocatori che possono essere sostituiti durante lo svolgimento della partita, a differenza del limite tassativo stabilito per le gare ufficiali (art. 74 Noif).

Nelle gare organizzate dalle società è possibile che una squadra schiererà anche calciatori che sono tesserati in quel momento per un'altra società (art. 38 e 39 regolamento L. N. P.) mentre ciò è assolutamente vietato per le gare ufficiali e la violazione del divieto comporta la perdita della gara.

Ancora, secondo l'art. 48, comma 3 Noif, nelle gare non ufficiali (cioè amichevoli e tornei) non è fatto obbligo alla società partecipante di schierare la migliore formazione possibile: a dimostrazione del fatto che solo le gare organizzate dalla Lega , secondo le direttive della Federazione, hanno una valenza agonistica autentica e quindi rendono necessario che ciascuna squadra si presenti con il miglior potenziale tecnico possibile proprio per garantire la regolarità dell'incontro.

Addirittura sul piano disciplinare non sono identiche le regole tra gare organizzate dalla Lega e gare organizzate dalla società: infatti solo per le prime vale il principio che un calciatore espulso dal campo incorra automaticamente in una squalifica per almeno una giornata di gara (art. 14 comma 9 codice di giustizia sportiva).

Infine, per le gare non organizzate dalla Lega , ma dalla società, possono essere cambiate le regole tecniche del gioco del calcio, come infatti avviene anche frequentemente: le gare possono essere arbitrate da due arbitri, e non da uno solo; la durata dei tempi di gara può essere inferiore a quella regolamentare di 45 minuti; i calci di rigore possono essere battuti secondo modalità diverse da quelle previste dal regolamento di gioco.

In conclusione, il fatto che una gara sia organizzata dalla Lega o invece dalla società costituisce un dato oggettivo e sostanziale. Oltre a quanto detto prima, il fatto che la gara sia organizzata dalla Lega significa che è la Lega a stabilire l'orario di svolgimento e il luogo di svolgimento. Significa anche che una quota dell'incasso ricavato dalla vendita dei biglietti di ingresso è destinata alla società ospitata (art. 30 regolamento L. N. P.)

Per quanto riguarda specificamente il settore professionistico, gli art. 38 e 39 del regolamento L. N. P. stabiliscono che per le gare amichevoli e per i tornei la società organizzatrice deve chiedere preventiva autorizzazione alla Lega, la quale a sua volta disporrà l'invio della terna arbitrale.

L'obbligo della preventiva autorizzazione è prevista solo per le società professionistiche in considerazione del livello dei calciatori e quindi della necessità che la gara si svolga secondo parametri che garantiscano un livello adeguato anche per la tutela dei calciatori, nell'interesse delle stesse società.

Ma la necessità di richiedere preventivamente l'autorizzazione nulla toglie al fatto che la gara amichevole ed il torneo ricadano nella esclusiva competenza e responsabilità organizzativa della società stessa, senza coinvolgere in alcun modo la Lega e la Federazione.

Appare quindi evidente che la dizione (competizione sportiva organizzata dalle Federazioni) contenuta nell'art. 1 legge 401/89, deve essere intesa nel significato suo proprio, sia sul piano strettamente letterale, sia alla luce delle regole organizzative delle singole federazioni sportive (nel nostro caso il calcio). Quindi la formula legislativa ricomprende soltanto le attività agonistiche ufficiali, che sono le uniche organizzate dalla Lega, ed esclude le attività non ufficiali , organizzate invece dalle società.

D'altro canto questa interpretazione è la sola ad essere coerente con la ratio dell'art. 1, che consiste nell'esigenza ritenuta dallo Stato di rilevanza generale, di tutelare attraverso sanzioni penali il rispetto delle regole di correttezza di una competizione sportiva, così ponendo un freno alle attività fraudolente dirette ad alterare lo svolgimento regolare della competizione.

L'intervento penale dello Stato ha una sua giustificazione ed una sua ragionevolezza se si tratta di competizioni ufficiali, il cui risultato è valido ai fini di una classifica, ed a maggior ragione quando il risultato della gara sia collegato ad un concorso pronostici.

Ma un intervento penale dello Stato a tutela dello svolgimento di una gara in conformità alle regole tecniche di quel determinato gioco, non avrebbe alcun senso se lo si volesse allargare anche alle gare non ufficiali, poiché per queste ultime il risultato della gara non ha nessun valore, al punto che sono gli stessi regolamenti sportivi ad autorizzare lo svolgimento di tali gare anche secondo regole diverse da quelle ufficiali (come abbiamo visto prima).

Di conseguenza tutte le condotte relative ad una gara non ufficiale (gare amichevoli; trofeo Berlusconi) sono del tutto indifferenti rispetto alla previsione normativa dell'art. 1 legge 401/89, e l'alterazione del loro regolare svolgimento in ipotesi posta in essere da dirigenti di società sportive non integra il reato in questione.

* * *

E.2): le modalità delle designazioni arbitrali

Si è già detto in precedenza delle modalità con cui avvengono le designazioni arbitrali in ambito UEFA per le partite internazionali (si ricorda: sono effettuate, discrezionalmente, da una commissione composta da più commissari, ciascuno di diversa nazionalità, e per l'Italia il rappresentante è PAIRETTO).

Per quanto riguarda invece le modalità delle designazioni arbitrali per le partite che avvengono in Italia, esse sono state illustrate in modo dettagliato dai testi MANFREDI e FAZI.

Va in primo luogo operata una distinzione tra le partite di campionato (sia della serie A che della serie B) e le partite di coppa Italia (Tim cup)amichevoli: per queste ultime il discorso è assai semplice, in quanto gli arbitri vengono scelti discrezionalmente dai due designatori.

Per quanto riguarda le partite di campionato, il sistema delle designazioni arbitrali può definirsi di tipo misto, unendo cioè momenti di discrezionalità a una successiva fase di sorteggio, e così si svolge:

Ø le partite di campionato vengono suddivise per fasce, anche definite "griglie", ciascuna composta da un numero variabile di partite, non inferiore a tre, che presentano caratteristiche omogenee nel senso che sono accomunate dal medesimo grado di difficoltà tecnica di conduzione arbitrale;

Ø la valutazione di quali partite inserire in ciascuna fascia, e quindi la valutazione di quali partite

presentino le medesime caratteristiche di difficoltà di conduzione arbitrale, viene effettuata discrezionalmente dai designatori BERGAMO e PAIRETTO (sulla base peraltro di alcuni parametri, non indicati in regolamento ma comunemente accettati): così ad esempio nella fascia di maggiore difficoltà tecnica (la fascia A) vengono abitualmente inserite le partite delle società di calcio in lizza per il vertice della classifica (ed in quanto tali, per così dire in re ipsa, da ritenersi particolarmente delicate) ma potranno anche essere inserite altre partite da ritenersi, di volta in volta, particolarmente difficoltose (ad es. partite tra squadre in lotta per la retrocessione o derby infracittadini);

Ø a ciascuna fascia o griglia di partite, così formate per ogni giornata di campionato, corrisponde poi una griglia di arbitri numericamente identica (ad es., se la fascia A è composta da 5 partite verrà formata una griglia di 5 arbitri da abbinare a quella fascia), che viene predisposta dai designatori BERGAMO e PAIRETTO;

Ø la decisione di quali arbitri inserire nelle singole griglie viene presa dai designatori con valutazioni discrezionali, sono cioè i designatori a stabilire di volta in volta quali arbitri, ad esempio, inserire nella griglia A ossia quella ritenuta di maggior difficoltà tecnica nella conduzione arbitrale. Ciò evidentemente sul presupposto che si tratti di arbitri che garantiscano una professionalità adeguata al livello di difficoltà tecnica delle varie fasce: al riguardo, va anche ricordato come ogni anno viene predisposta una sorta di graduatoria degli arbitri, redatta anche sulla scorta delle relazioni che vengono fatte dagli osservatori inviati per ciascuna partita e nelle quali si esprimono le valutazioni sull'operato degli arbitri;

Ø le griglie delle partite e degli arbitri vengono formate dai due designatori il giovedì (dopo un lavoro preparatorio nei due giorni precedenti) ed il venerdì si procede all'abbinamento del singolo arbitro per la singola partita mediante sorteggio. Il sorteggio avviene alla presenza non solo dei designatori e dei componenti la segreteria dei designatori (ossia la FAZI e il MARTINO sino alla stagione passata, ed il solo MARTINO per la stagione in corso), ma anche alla presenza di un notaio (i notai in realtà sono due, l'uno presente quando il sorteggio avviene a Roma e l'altro quando il sorteggio avviene a Coverciano) e di un giornalista (che non è mai lo stesso, ma di volta in volta viene designato dall'Unione dei giornalisti sportivi). In un'urna vengono inserite delle palline con all'interno l'indicazione delle singole partite e in un'altra urna delle palline con all'interno i nominativi dei singoli arbitri, e si procede agli abbinamenti procedendo - per le distinte fasce\griglie di partite\arbitri- alla estrazione di una partita e alla corrispondente estrazione di un arbitro. E' uno dei designatori che materialmente estrae dall'urna la pallina della partita mentre è materialmente il giornalista sportivo ad estrarre dall'altra urna la pallina dell'arbitro;

Ø non tutti gli arbitri che fanno parte della griglia abbinata ad una determinata fascia di partite possono però indifferentemente arbitrare tutte le partite di quella fascia. Infatti, vi è anche da tener conto del meccanismo delle preclusioni, ossia delle ragioni oggettive che non consentono a un certo arbitro di arbitrare una certa partita: si è detto oggettive, in quanto le preclusioni dipendono da cause che non sono discrezionalmente valutate dai designatori, ma sono predeterminate dal regolamento. Le preclusioni possono derivare dal luogo di residenza degli arbitri o dal luogo in cui gli arbitri svolgono attività lavorativa, che preclude a quell'arbitro di arbitrare una gara in cui gioca una squadra di quella provincia (così ad es. un arbitro residente a Torino non potrà mai arbitrare la Juventus) oppure dal numero di partite di una certa squadra che un arbitro ha in precedenza già arbitrato (così ad es. un arbitro non può arbitrare per due giornate consecutive la stessa squadra oppure non può arbitrare una squadra che ha già arbitrato sei volte in precedenza);

Ø il meccanismo delle preclusioni agisce non al momento in cui i designatori predispongono le griglie degli arbitri da abbinare ad una determinata fascia di partite di campionato, bensì successivamente al momento del sorteggio. Se in una certa fascia vi sono delle partite che sono precluse ad uno (o più) degli arbitri da abbinare a quella fascia, vengono per prime estratte dall'urna le partite precluse (contraddistinte da un colore diverso da quello delle altre partite): ovviamente, se viene estratto dall'urna degli arbitri proprio il nominativo di un arbitro che non può arbitrare quella partita, viene estratta un'altra pallina e dopo l'estrazione quella in precedenza presa viene rimessa nell'urna;

Ø per quanto infine riguarda gli assistenti degli arbitri (ossia i guardalinee) essi vengono scelti discrezionalmente dai due designatori BERGAMO e PAIRETTO insieme al vice designatore Gennaro MAZZEI (persona che appunto si occupa in via esclusiva degli assistenti), e anche gli osservatori vengono scelti discrezionalmente dai due designatori ma tenendo conto anche della vicinanza del luogo di residenza con quello in cui si disputano le partite (nel senso che si tende a designare osservatori che non debbano effettuare lunghi viaggi).

Sulla base di quanto esposto, pare evidente che la possibilità oggettiva per PAIRETTO (evidentemente facendo prevalere la sua volontà su quella del co-designatore BERGAMO o di intesa con quest'ultimo) di scegliere degli arbitri compiacenti, disponibili ad alterare il corretto risultato delle gare a favore della Juventus (tale essendo, per quanto osservato in precedenza, ciò che integra il reato di frode sportiva) poteva in concreto attuarsi attraverso il sistema delle preclusioni.

Infatti, data la presenza di un notaio e di un giornalista (mai lo stesso per ogni sorteggio) pare fortemente improbabile, se non del tutto inverosimile, ritenere che i sorteggi fossero "truccati": ciò, si ripete, per le stesse

modalità con cui tali sorteggi avvengono, e anche a prescindere sia dalla assenza di qualsivoglia riferimento in tal senso emergente dalle intercettazioni sia da quanto dichiarato dai testi FAZI e MARTINO in ordine alla regolarità dei sorteggi, per quanto da loro direttamente osservato essendo gli stessi - come si è ricordato - presenti durante la fase dei sorteggi.

Ancora, la possibilità per l'indagato PAIRETTO di alterare il risultato delle partite scegliendo per le fasce di partite in cui giocava la Juventus (logicamente, anche qui, facendo prevalere la sua volontà su quella del co-designatore BERGAMO o di intesa con quest'ultimo) esclusivamente arbitri compiacenti, pare analogamente alquanto improbabile, atteso che il numero di arbitri abbinato alle fasce di partite in cui ha giocato la Juventus è piuttosto elevato.

Come infatti emerge dalla documentazione che ora si esporrà, nella stagione in corso-sino al 1.3.05- su 26 partite sino a tale momento disputate la Juventus è sempre stata messa nella griglia A (ossia la fascia delle partite più difficili): su 26 giornate di campionato, in 5 occasioni la fascia A era composta da 6 partite\arbitri; in 8 occasioni era di 4 partite\arbitri; in 13 occasioni la griglia era di 5 partite\arbitri.

E nella fascia A hanno arbitrato complessivamente n.14 arbitri, sia pur presenti nella fascia delle partite di maggiore difficoltà con intensità diversa (così, ad es, si va dagli arbitri più presenti in tale fascia-ossia COLLINA, TREFOLONI, PAPARESTA e BERTINI rispettivamente con 15 partite il primo e 14 gli altri- a quelli meno presenti - ossia MORGANTI e TOMBOLINI con due gare ciascuno in fascia A- mentre la maggior parte degli altri ha una media omogenea di presenze in tale fascia di 7\9 gare).

Questo per dire che la ipotesi più logica, se non l'unica verosimile da un punto di vista oggettivo, per ritenere che PAIRETTO si movesse di intesa con i vertici della Juventus per alterare i risultati delle partite, "pilotando" verso arbitri compiacenti le designazioni, pareva essere quella di indirizzare la scelta su tali arbitri, escludendo quelli non graditi attraverso il meccanismo delle preclusioni.

Così, per esemplificare il discorso, se la griglia in cui giocava la Juventus fosse stata composta da 4 partite e dei 4 arbitri corrispondenti 3 non avessero potuto arbitrare la Juventus a causa delle preclusioni, in tal modo di fatto i designatori avrebbero scelto l'arbitro eludendo la casualità del sorteggio.

Per trovare un riscontro a ipotesi di lavoro, è stata acquisita la documentazione relativa alle designazioni arbitrali sia per la stagione in corso sia - pur essendo i reati ipotizzati limitati alla stagione attuale - per la stagione 2003-2004.

Pare necessario, per la rilevanza che ciò assume nella globalità del discorso, esporre quelle che sono le risultanze, per poi verificare quali conclusioni se ne possono trarre.

STAGIONE ATTUALE 2004\05 (sino al 1.3.05)

Preclusioni per la Juventus (ovviamente possono esserci nella griglia più preclusioni, ma rileva verificare solamente per la Juventus quali arbitri siano preclusi):

- Ø 1° giornata (griglia da 5):1 arbitro precluso
- Ø 2° giornata (griglia da 5):2 arbitri preclusi
- Ø 3° giornata (griglia da 5): 1 arbitro precluso
- Ø 4° giornata (griglia da 4): nessuna preclusione
- Ø 5° giornata (griglia da 5):2 arbitri preclusi
- Ø 6° giornata (griglia da 4): nessuna preclusione
- Ø 7° giornata (griglia da 5):2 arbitri preclusi
- Ø 8° giornata (griglia da 4):2 arbitri preclusi
- Ø 9° giornata (griglia da 6): 1 arbitro precluso
- Ø 10° giornata (griglia da 4): nessuna preclusione
- Ø 11° giornata (griglia da 5):1 arbitro precluso
- Ø 12° giornata (griglia da 6):2 arbitri preclusi(uno è Rosetti)
- Ø 13° giornata (griglia da 5): nessuna preclusione
- Ø 14° giornata (griglia da 5):1 arbitro precluso
- Ø 15° giornata (griglia da 4): nessuna preclusione
- Ø 16° giornata (griglia da 4):1 preclusione)
- Ø 17° giornata (griglia da 6):1 arbitro precluso
- Ø 18° giornata (griglia da 4): nessuna preclusione
- Ø 19° giornata (griglia da 6):1 preclusione
- Ø 20° giornata ossia prima di ritorno(griglia da 5): 1 preclusione
- Ø 21° giornata (griglia da 5):1 arbitro precluso
- Ø 22° giornata (griglia da 6): nessuna preclusione
- Ø 23° giornata (griglia da 5):1 arbitro precluso

- Ø 24° giornata (griglia da 5): nessuna preclusione
- Ø 25° giornata (griglia da 4): nessuna preclusione
- Ø 26° giornata (griglia da 5): 2 preclusioni

Dall'esame di tale documentazione può affermarsi che:

- Ø non vi è nulla di anomalo nella presenza di preclusioni per la Juventus; infatti ricorrono abitualmente preclusioni anche per partite di altre squadre, sia nella stessa fascia A che nelle altre fasce;
- Ø nella maggior parte dei casi, per la Juventus, la preclusione scatta perché abitualmente in fascia A c'è l'arbitro ROSETTI residente a Torino;
- Ø le preclusioni non avvengono mai in modo che gli arbitri "residui" che possono arbitrare la Juventus siano sempre gli stessi: infatti, come si diceva in precedenza, gli arbitri che ricorrono, sia pur con diversa intensità, nella fascia A sono 14 e variano di giornata in giornata;
- Ø il massimo di possibile "pilotaggio" per i designatori è stata una giornata con 4 partite in griglia e due preclusioni: precisamente la 8° giornata di andata, ossia il 25.10.04, in cui si è giocato Juventus-Roma - partita indubbiamente delicata - e in cui i due arbitri non preclusi erano COLLINA e PAPARESTA (come precisa a sit MARTINO, fu poi estratto per quella partita COLLINA);
- Ø questo è stato però l'unico caso in cui gli arbitri residui da sorteggiare per la Juventus erano due, per tutte le altre partite gli arbitri residui da sorteggiare erano almeno tre: infatti, nelle residue 7 occasioni in cui la griglia era di 4 partite\arbitri vi era al massimo una sola preclusione per la Juventus, e laddove invece la griglia era da 5 o 6 partite\arbitri mai il numero di preclusioni è stato superiore a due;
- Ø inoltre in più occasioni nella fascia della Juventus non c'era alcuna preclusione, sì che l'arbitro poteva essere indifferentemente sorteggiato tra (almeno) 4 arbitri, e ciò si badi anche in occasione di partite altrettanto "delicate": così, ad esempio, la 13° giornata in cui si è disputata Inter-Juventus la griglia era da 4 e non vi era nessuna preclusione

SINTESI ARBITRI STAGIONE 2003-2004

Su 34 partite disputate, la Juventus è stata messa nella griglia A, ossia quella delle partite più difficili, 25 volte; 8 volte in griglia B e 1 volta in griglia C.

Preclusioni per la Juventus (se non specificato la griglia è la A):

- Ø 1 giornata (griglia da 5): nessuna preclusione
- Ø 2 giornata (griglia da 5): 1 arbitro precluso
- Ø 3 giornata (griglia da 5): 1 arbitro precluso
- Ø 4 giornata (griglia da 6): 1 arbitro precluso
- Ø 5 giornata (griglia da 4): 1 arbitro precluso
- Ø 6 giornata (griglia da 4): nessuna preclusione
- Ø 7 giornata (griglia da 4): 1 arbitro precluso
- Ø 8 giornata (griglia da 4): 1 arbitro precluso
- Ø 9 giornata (griglia B da 5): nessuna preclusione
- Ø 10 giornata (griglia da 5): nessuna preclusione
- Ø 11 giornata (griglia da 3): nessuna preclusione
- Ø 12 giornata (griglia B da 4): 1 arbitro precluso
- Ø 13 giornata (griglia da 5): nessuna preclusione
- Ø 14 giornata (griglia da 5): nessuna preclusione
- Ø 15 giornata (griglia B da 5): nessuna preclusione
- Ø 16 giornata (griglia da 4): 1 preclusione
- Ø 17 giornata (griglia B da 5): nessuna preclusione
- Ø 18 giornata ossia prima ritorno (griglia da 4): 1 preclusione
- Ø 19 giornata (griglia da 4): nessuna preclusione
- Ø 20 giornata (griglia da 3): nessuna preclusione
- Ø 21 giornata (griglia da 3): nessuna preclusione
- Ø 22 giornata (griglia da 4): 1 preclusione
- Ø 23 giornata (griglia B da 6): 1 arbitro precluso
- Ø 24 giornata (griglia da 5): 2 preclusioni
- Ø 25 giornata (griglia da 3): nessuna preclusione
- Ø 26 giornata (griglia B da 9): nessuna preclusione
- Ø 27 giornata (griglia da 6): nessuna preclusione
- Ø 28 giornata (griglia da 5): 1 preclusione
- Ø 29 giornata (griglia da 4): nessuna preclusione
- Ø 30 giornata (griglia da 5): nessuna preclusione
- Ø 31 giornata (griglia da 6): nessuna preclusione
- Ø 32 giornata (griglia B da 6): nessuna preclusione

- Ø 33 giornata (griglia B da 6): 2 preclusioni
- Ø 34 giornata (griglia C da 5): nessuna preclusione

Da tale documentazione si traggono valutazioni non dissimili da quelle già espresse per la stagione in corso:

- Ø non vi è nulla di anomalo nella presenza di preclusioni per la Juventus; infatti ricorrono abitualmente preclusioni anche per partite di altre squadre, sia nella stessa fascia A che nelle altre fasce;
- Ø nella maggior parte dei casi, per la Juventus, la preclusione scatta perché abitualmente in fascia A c'è l'arbitro ROSETTI residente a Torino;
- Ø le preclusioni non avvengono mai in modo che gli arbitri "residui" che possono arbitrare la Juventus siano sempre gli stessi;
- Ø il massimo di possibile "pilotaggio" è stata una giornata con 5 partite in griglia e 2 preclusioni o talune giornate con 4 partite in griglia e 1 preclusione: quindi, in modo tale che gli arbitri residui, tra cui sarebbe stato sorteggiato quello per la Juventus, erano almeno tre;
- Ø molto spesso però, anzi nella maggior parte dei casi, non vi sono state preclusioni; infatti su 34 giornate di campionato in ben 20 di esse mancano preclusioni (da notare anche che tutte le volte in cui la griglia era da 3 non ci sono state preclusioni), e quindi l'arbitro della partita della Juventus poteva essere indifferentemente estratto tra tutti quelli della griglia (e ciò anche in occasione di partite delicate, come ad es. la 20° giornata in cui si giocava Roma-Juventus);

In conclusione, quindi, e si ripete a prescindere da quanto dichiarato dai testi FAZI e MARTINO che hanno riferito di nulla sapere in ordine a eventuali designazioni di arbitri finalizzate a favorire la Juventus, dalla oggettiva analisi della documentazione non solo non si trae conferma alla iniziale ipotesi investigativa, ma al contrario si traggono elementi probatori di segno opposto, indicativi della assenza di irregolarità e di forme più o meno mascherate di designazioni arbitrali pilotate da parte del PAIRETTO .

Certo, in via meramente teorica rimane aperta la possibilità che l'alterazione delle partite a favore della Juventus fosse realizzata dal PAIRETTO tramite la designazione, questa sì del tutto discrezionale, degli assistenti di gara: così ipotizzando una sequenza probatoria per cui, di intesa con PAIRETTO a sua volta di intesa con i vertici della Juventus, il guardalinee si sia reso disponibile a fornire false indicazioni, finalizzate ad alterare la gara a vantaggio della Juventus, ad un arbitro inconsapevole della sua collusione. E presupponendo, ovviamente, o la complicità con PAIRETTO in tali designazioni non solo di BERGAMO ma anche del vicedesignatore MAZZEI, o loro "strumentalizzazione" da parte di PAIRETTO nel senso di esser costui riuscito a far passare ai colleghi le designazioni di assistenti con lui, e con lui solamente, partecipi della attività fraudolenta.

Ma, va detto, tale ipotesi non trova alcun genere di conferma nell'insieme delle intercettazioni effettuate, riguardando infatti gli episodi più significativi che da esse emergono (e che ora si vedranno) essenzialmente discorsi relativi agli arbitri e non agli assistenti (salvi i contatti diretti di PAIRETTO con gli arbitri e non con gli assistenti).

Più in generale, si è detto come ogni ipotizzabile scelta di arbitri\guardalinee effettuata dal PAIRETTO al fine di favorire la Juventus, designando persone compiacenti, non può che presupporre logicamente e necessariamente o la complicità del codesignatore BERGAMO (e per i guardalinee anche del vice designatore MAZZEI) o la loro strumentalizzazione inconsapevole da parte del PAIRETTO.

Ipotesi quest'ultima che pare alquanto improbabile, se non del tutto inverosimile, arduo essendo ipotizzare nel caso di specie una sorta di scolastica coppia criminale formata da un incube - il PAIRETTO- ed un succube-il BERGAMO: ostando a tale possibile ricostruzione, oltre alla assenza del benché minimo spunto in tal senso emergente dalle intercettazioni, elementari ragioni di buon senso, essendo veramente difficile ipotizzare che di due persone, svolgenti stabilmente e in simbiosi la stessa attività di designazione degli arbitri, l'una possa non essersi mai accorta della truffaldina opera svolta dall'altro.

Più verosimile quindi l'altra possibilità, ossia la complicità del BERGAMO: ma al riguardo va osservato che detta ipotesi non è supportata da alcun fondamento probatorio, mai nelle intercettazioni emergendo contatti tra i vertici della Juventus e BERGAMO, ma esclusivamente sussistendo i contatti "privilegiati" con PAIRETTO; e nemmeno si registrano conversazioni tra PAIRETTO e BERGAMO nel corso delle quali il primo coinvolga il secondo nella comune progettualità di designare arbitri\guardalinee compiacenti per la Juventus

* * *

E.3): le intercettazioni telefoniche

Si può ora passare ad esaminare le risultanze emergenti dalle intercettazioni telefoniche, seguendo un ordine cronologico nella trattazione dei vari episodi emersi, potenzialmente indicativi di una attività di frode sportiva.

Il primo episodio riguarda la indicazione degli arbitri in alcune partite amichevoli che nell'agosto 2004 la Juventus ha disputato nonché per una partita sempre in agosto per il torneo Berlusconi. Nella seguente conversazione MOGGI, dopo aver nella prima parte parlato della partita di andata dei preliminari di Champions (vedi infra) richiede espressamente a PAIRETTO di designare determinati arbitri per le amichevoli che la Juventus dovrà giocare a Messina (per tale partita vi è anche il riferimento ai guardalinee) e a Livorno, nonché a Milano al trofeo Berlusconi.

Conv. Tel dell'11.8.04 n. 92 h. 14.01

Gigi: Pronto ?

Moggi : Gigi ?

Gigi: si

Moggi dove sei ?

Gigi: Ehi ciao

Moggi: dove sei ? a Sportinia sempre ?

Gigi: no sono uscito da mezzora, siamo partiti

Moggi: Oh ma che cazzo di arbitro ci avete mandato ?

Gigi: oh Vandel è uno dei primi...

Moggi: Oh capito ma il gol di Miccoli è valido

Gigi: no

Moggi: Si come no

Gigi : come no

Moggi: è valido è valido

Gigi: no era davanti

Moggi: ma che davanti dai ... ma poi tutto l'andamento della partita ha fatto un casino della madonna a noi...

Gigi: gli assistenti non mi sono piaciuti molto in assoluto no ma stavo pensando ad un altro quello che aveva alzato era quello di Trezeguet che mi ricordo davanti.. si si

Moggi : quello è un altro discorso ma quello di Miccoli era

Gigi : si quello che mi sto riferendo era quello di Trezeguet

Moggi: ma quello di Miccoli era regolare non... e .. ma poi non è solo il gol è l'andamento della partita eh ?

Gigi: ma sai che questo è uno dei top...

Moggi: ma questo può andare in culo Gigi questo qui eh... te lo dico io deve andare in culo fidati di me

Gigi : non l'ho vista ieri sera la partita infatti..

Moggi: ora mi raccomando giù a Stoccolma Eh ?

Gigi : Porco Giuda mamma mia questa veramente deve essere una partita...

Moggi: ma no ma si vince però sai si dice ...

Gigi: ma questi sono scarsi eh ' dio buono...

Moggi: però con uno come questo qui resta difficile eh ... capito ?

Gigi: si si poi anche il campo ho visto che era un pantano

Moggi. no ma poi ci hanno fregato l'arbitro ed il pantano poi alla fine perché potevamo vincere la partita però quando fai un gol buono era 3 a 2 e poi te lo da diventa un casino eh ?

Gigi : sai quando io ti ho detto era fuori gioco ? mi stavo riferendo a quello che ha annullato a loro perché qualcuno eravamo lì che parlavamo e ..

Moggi: no.. no quello lì era..

Gigi: guarda che aveva i piedi in linea, ho detto ma che piedi in linea

Moggi : no no quello...

Gigi: era un fuori gioco quello annullato a loro mi riferivo no no

Moggi: infatti non hanno neppure detto niente

Gigi: no no infatti nessuno... come quello di Trezeguet che era avanti di ... un metro....

Moggi : si si senti vedi un pochino poi stassera tieni aperto che ci sentiamo ti chiamo io verso le 21.00 -21.30 ascolta

Gigi : si ... si

Moggi: oh a Messina mandami Consolo e Battaglia

Gigi : eh l'ho già fatta

Moggi: E chi ci hai mandato ?

Gigi: mi pare Consolo e Battaglia

Moggi: eh con Cassarà eh ?
Gigi: sì
Moggi : e a Livorno ?
Gigi: ... parole incomprensibili.. pubblica
Moggi: eh? a Livorno Rocchi
Gigi : a Livorno Rocchi sì
Moggi : e Berlusconi Pieri mi raccomando
Gigi: non l'abbiamo ancora fatto
Moggi: lo facciamo dopo dai
Gigi: va boh lo si fa poi dai lo facciamo poi quello
Moggi: ok ci sentiamo stasera allora ok ?
Gigi: ciao ciao

Come risulta poi dalla rassegna stampa, effettivamente a Messina ha arbitrato CASSARÀ con il guardalinee CONSOLO, a Livorno ha arbitrato ROCCHI e per il Trofeo Berlusconi ha arbitrato PIERI, come da accordi.

Quindi, può senza alcun dubbio ritenersi che laddove, come nelle amichevoli e nelle partite di torneo, la designazione di arbitri avviene sulla base di scelte totalmente discrezionali dei designatori, PAIRETTO ha esercitato tale discrezionalità in modo tale da venire appieno incontro ai desiderata dell'amico MOGGI. Più esattamente, come peraltro bene emerge dall'inequivoco dialogo intercettato, in realtà per le partite con il Messina e il Livorno PAIRETTO ha già scelto gli arbitri che poi incontrano il gradimento di MOGGI, mentre per la sola partita del torneo Berlusconi designa l'arbitro PIERI dopo che il MOGGI gli ha chiesto di mandare costui.

Ma, al di là di ciò, rimane che la richiesta di MOGGI ha senza dubbio influito sulla successiva scelta degli arbitri da parte del PAIRETTO: e, pur tenendo conto della particolarissima disciplina delle gare amichevoli e di torneo (di cui si è detto in precedenza) del tutto prive di reale valore agonistico e che sono anzi organizzate dalle società, è indubbio che ciò non pare certo comportamento deontologicamente corretto in chi, come il designatore arbitrale, dovrebbe essere terzo rispetto ai desideri dei dirigenti delle società di calcio.

Altrettanto certamente, però, tale episodio (che, come si vedrà, è in realtà anche il più significativo tra tutti quelli emersi nel corso della indagine) non è idoneo ad integrare il reato di frode sportiva, dal momento che, per quanto osservato in precedenza a proposito di tale fattispecie incriminatrice:

- Ø le partite amichevoli e di torneo non rientrano nell'ambito applicativo dell'art.1 L.401\89;
- Ø la mera designazione di un arbitro, scelto a seguito della richiesta di un dirigente di società di calcio, non è di per sola considerata attività idonea ad alterare il regolare svolgimento della gara, potendo in ipotesi detta richiesta essere motivata semplicemente dal desiderio di avere un arbitro preparato e non necessariamente disponibile a favorire una delle squadre; ovvero un arbitro intollerante del "gioco duro" si da meglio garantire l'integrità fisica dei giocatori; ovvero - ed è l'ipotesi "peggiore" (ma pur sempre priva di rilevanza penale) - un arbitro amico cui consentire di "mettersi in mostra" in vista della carriera futura, dirigendo una partita di una squadra importante come la Juventus;
- Ø non vi è alcun riferimento univoco, in tale conversazione, al fatto che la scelta di tali arbitri fosse avvenuta al fine di alterare, tramite il loro operato consapevolmente compiacente "pro Juventus", il risultato delle gare (gare peraltro il cui esito era sostanzialmente irrilevante per la Juventus, trattandosi per l'appunto di amichevoli)

La totale disponibilità, emergente da tale episodio, di PAIRETTO nei confronti del MOGGI costituiva però una "piattaforma" logica di partenza per verificare l'ipotesi di accusa, per acclarare cioè se il PAIRETTO avesse tramite designazioni di arbitri compiacenti alterato le partite di campionato

* * *

Prima di passare ad esse, occorre peraltro ricordare taluni dialoghi (vds. richiesta intercettazione in data 8.9.04) intercettati tra gli indagati e relativi a partite di Champions League (come tali pacificamente non rientranti nell'ambito applicativo del reato di frode sportiva) disputate dalla Juventus tra agosto e settembre 2004, prima dell'inizio del campionato, e precisamente:

- Ø l'incontro di andata dei preliminari di Champions Juventus-Djurgarden disputata a Torino nella prima decade di agosto;
- Ø l'incontro di ritorno Djurgarden-Juventus giocata a Stoccolma il 25.8.04;
- Ø la successiva partita di Champions che la Juventus doveva disputare a Amsterdam

Tali dialoghi sono stati già esposti e valutati trattando del reato di corruzione, e a tale parte quindi si rinvia, ma quel che preme qui nuovamente sottolineare è che dall'insieme dei dialoghi intercettati, aventi tutti ad

oggetto valutazioni e commenti espressi da MOGGI e PAIRETTO su tali arbitri, da un lato emerge che gli arbitri non sono stati designati da PAIRETTO su richiesta del MOGGI; dall'altro che le varie assicurazioni che il PAIRETTO dà all'amico MOGGI sulla "bontà" di tali arbitri non necessariamente implicano valutazioni sull'essere gli stessi disponibili ad arbitraggi consapevolmente diretti a favorire la Juventus, e quindi ad alterare il regolare svolgimento delle gare.

Anzi, da taluni spunti emergenti proprio da tali intercettazione può inferirsi, più semplicemente, che allorquando MOGGI auspica, e PAIRETTO assicura, che gli arbitri prescelti siano "buoni", in tal modo i due si riferiscano non a arbitri disposti ad alterare il risultato della gara, ma ad arbitri professionalmente validi, ben preparati, idonei proprio ad assicurare arbitrando in modo adeguato un regolare svolgimento della gara. Si era al riguardo già visto come, proprio commentando l'arbitro VANDEL designato per la partita di andata dei preliminari di Champions (nella sopra riportata conv. del 11.8.04 n.92), la bontà di tale arbitro e il gradimento degli interlocutori per la sua scelta è ravvisata nel fatto di essere costui "uno dei primi", frase che non pare potersi interpretare se con come il riferimento non già ad un arbitro corruttibile bensì ad arbitro di elevata professionalità.

* * *

Si può ora passare ad esaminare le conversazioni intercettate relative a partite di campionato: le uniche che, se alterate nel loro regolare svolgimento, sono idonee a integrare il reato di frode sportiva.

Nel periodo in cui sono state effettuate le intercettazioni, si sono disputate quattro partite di campionato, e precisamente (seguendo l'ordine dalla prima alla quarta giornata): Brescia-Juventus; Juventus-Atalanta; Sampdoria-Juventus; Juventus-Palermo.

Per tre di queste partite non sono state registrate conversazioni utili tra gli indagati, nel senso che gli arbitraggi di tali gare non sono stati oggetto di particolari commenti e valutazioni.

Per una di queste invece, e precisamente la partita Sampdoria-Juventus del 22.9.04 si sono registrate conversazioni sia prima che dopo la partita non solo tra MOGGI e PAIRETTO ma anche tra PAIRETTO e l'arbitro DONDARINI, per tale gara designato: quindi, uno spaccato di conversazioni ampio, su cui bisogna soffermarsi per trarne le conseguenti valutazioni probatorie.

La prima conversazione intercorre il 20.9.04 alle h.10.11 tra MOGGI e PAIRETTO:

Pairetto: pronto

Moggi: Gigi?

P: sì

M: ma che fate adesso i sorteggi?

P: sì adesso

M: ma per mercoledì per tutto?

P: sì sì per mercoledì solo che non ho la... è a casa

M: uhm va bè

P: comunque abbiamo impostato adesso... bene stiamo definendo è tutto ok

M: eh va bene

P: è tutto ok eh

M: ci sentiamo

P: ed è tutto avanti sì

M: ci sentiamo dopo

P: sì a dopo ciao

E' agevole l'interpretazione di tale telefonata, soprattutto dopo aver appreso le modalità delle designazioni arbitrali per le partite di campionato.

In essa MOGGI si informa con PAIRETTO se hanno già effettuato i sorteggi degli arbitri, ed in effetti esaminando la documentazione acquisita risulta che proprio il 20 settembre fu effettuato il sorteggio per la giornata di partite infrasettimali di mercoledì 22.

Traspare chiaramente l'interesse di MOGGI di sapere quale sarà l'arbitro designato, ma preme rilevare come in tale dialogo non vi siano richieste del MOGGI a PAIRETTO di designare un arbitro specificamente individuato, né in particolare DONDARINI.

Del resto, esaminando sempre la documentazione acquisita, per tale partita ben difficilmente sarebbe stato possibile per PAIRETTO effettuare una designazione "pilotata" verso DONDARINI, attraverso il meccanismo delle preclusioni: infatti, in tale giornata la partita Sampdoria-Juventus era nella griglia A formata da 5 partite e vi era solamente un arbitro tra quelli abbinati alla griglia precluso (Rosetti). Quindi, per il sorteggio, la scelta poteva indifferentemente cadere su DONDARINI come sugli altri tre arbitri non preclusi (Bertini, Paparesta,

Racalbuto).

Come di intesa, nella stessa giornata a sorteggio avvenuto MOGGI viene subito informato da PAIRETTO che l'arbitro della partita sarà DONDARINI (cfr. int. tel.20.9.04 h.11,41).

Il giorno dopo, 21 settembre alle h.15,14, e quindi il giorno prima della partita, viene registrata la seguente conversazione tra PAIRETTO e DONDARINI:

Pairetto: pronto
Dondarini: Gigi sono Donda
P: ciao Donda come stai
D: ti disturbo?
P: no
D: tutto bene ecco
P: bene si tu?
D: bene molto m'ha telefonato Manfredi adesso
P: uhm
D: e mi ha chiesto un po' di dati eh
P: eh mi raccomando
D: eh si lo so
P: mi raccomando domenica che non ci salti tutto
D: mercoledì domani
P: si mercoledì ecco fai una bella partita tutta sai che lì e sai che son sempre
D: eh son particolari
P.: eh infatti infatti
D: si si si no bisogna fare
P: quindi
D: con cinquanta occhi bene aperti
P. come
D: con cinquanta occhi aperti
P: eh bravo per vedere anche quello che non c'è a volte
D: si
P: (risatina) quindi veramente ti dico eh
D. bon
P: non ho bisogno di dirti niente ecco
D: no no
P: so che arbitrerai benissimo
D: buona compagnia con Micola ottino
P. si infatti
D: quindi dai
P: infatti infatti
D: tutto alla grande
P: bene bene
D: niente poi dai
P: ecco perché
D: si assolutamente
P: siccome io sono uno che ha insistito molto su
D: si lo so
P: su questa cosa con tutti
D: ci mancherebbe
P: e allora ecco non facciamo subito che si dica ah bene complimenti per te
D: bella roba
P. per le scelte eh
D: eh infatti
P: pronti via complimenti per le scelte
D: vero vedrai che non vi deludo
P: no no son sicuro no no
D: non ci son problemi
P: so di aver puntato bene
D: niente non so cosa dire sinceramente sono senza parole quindi ti ringrazio
P: niente fai bene bene bene tanto mercoledì questo è il miglior ringraziamento
D. perfetto
P: che si possa avere

D. perfetto va buo
P: eh
D: apposta prima mi ha detto Manfredi di non dire niente a nessuno
P: no no assolutamente proprio assolutamente
D: bon a posto neanche con Ale o posso dir qualcosa a Ale
P. ma con Ale non c'è problema
D: perfetto
P: raccomandandoti che non
D: ci mancherebbe
P. lui non è uno che non dice un cazzo quindi
D. con lui si può dire va bene
P: eh
D: perfetto va bene eh niente poi magari domani ti do un colpo di telefono nel pomeriggio così
P. si si si
D: prima della gara dai
P: dai
D: visto che è andata bene domenica scorsa ti chiamo anche domani ok
P: bene
D: grazie Gigi
P: ou
D: grazie mille
P: davvero sai che son lì con te
D. si lo so
P. ci sentiamo
D. lo so guarda veramente non ho parole
P: ok
D: grazie mille
P: a presto ciao ciao

Poiché alcune delle frasi comparenti in tale conversazione sono apparse allo scrivente mal aderenti alla partita Sampdoria-Juventus, come quelle relative agli spropositati ringraziamenti per tale designazione (visto che pacificamente DONDARINI già in altre occasioni aveva diretto sia la Juventus sia altre partite di cartello), questo ufficio, rammentando a memoria (derivante da quotidiana lettura di giornali sportivi) che in quel lasso di tempo il DONDARINI aveva ricevuto o ottenuto "qualcosa", interpellava in proposito la Federazione Italiana Giuoco Calcio per sapere "se in periodo immediatamente (o di poco) precedente la data del 21 settembre 2004 l'arbitro DONDARINI Paolo, inserito nel gruppo degli arbitri delle gare professionistiche di serie A e B, abbia ricevuto un qualche premio o una qualche promozione (o sia stato proposto in tal senso) per iniziativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio o del Settore Arbitrale della medesima Federazione". Il Presidente della Federazione così testualmente rispondeva in data 27 maggio 2005: "Ogni anno nel mese di Settembre-Ottobre, l'Associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio, invia alla FIFA i nominativi degli arbitri internazionali per l'anno solare successivo. - La scelta da parte dell'AIA avviene su proposta degli organi tecnici arbitrali che operano nei campionati della Federazione: serie A e B, calcio a Cinque e calcio Femminile. Il Presidente federale viene informato tramite la Segreteria federale ed esprime il proprio assenso. - Per quanto riguarda gli arbitri per il 2005 la lista è stata inviata alla Segreteria federale da parte del Presidente dell'AIA il giorno 20 settembre 2004. In tale lista, per la prima volta, veniva incluso l'arbitro Dondarini (il grassetto è dello scrivente) per rimpiazzare l'arbitro Bolognino che terminava l'attività internazionale per limiti di età. Nello stesso giorno è stata trasmessa al Presidente federale che ha espresso il suo assenso per le vie brevi al Segretario Generale. Nei giorni successivi l'AIA ha inviato la lista alla FIFA tramite il sistema telematico. Allego copia di ricevuta del fax" (ed in effetti è stato allegato il fax diretto al Presidente della FIGC alle ore 17.57 del 20 settembre).

Alla luce di tale precisazione, il contenuto della conversazione appare di solare luminosità.

Dondarini, che ha saputo da Martino Manfredi dell'inserimento del suo nome nella lista degli arbitri internazionali da proporre alla FIFA, riferisce a Pairetto che lo stesso Manfredi gli ha richiesto "un po' di dati" (evidentemente da trasmettere agli organi competenti per la nomina); e PAIRETTO gli raccomanda di arbitrare bene la partita successiva (che, tra l'altro - prima di essere in ciò corretto dallo stesso DONDARINI - colloca alla domenica successiva anziché al mercoledì infrasettimanale: segnale inequivoco che a tutto pensava Pairetto fuor che alla partita Sampdoria-Juventus e che non era quello l'oggetto della conversazione) perché "non ci salti tutto" e cioè la designazione ad arbitro internazionale ("mi raccomando domenica che non ci salti tutto"). Come accennato, è Dondarini che corregge Pairetto sulla data del prossimo incontro spiegandogli che la partita successiva non è domenica, ma mercoledì ma senza neppure un cenno a quale sia la partita. Ed è allora che il Pairetto si dilunga a raccomandargli di arbitrare bene (proprio perché è in vista la nomina ad arbitro internazionale): "mercoledì ecco fai una bella partita tutta sai

che lì e sai che son sempre particolari..." (sottinteso, e chiedendo scusa per la terminologia, che peraltro è quella corrente per esprimere il concetto: "quelli che fregano") con la conseguenza che, per via di questi "particolari", "bisogna fare con cinquanta occhi bene aperti..." "bravo, per vedere anche quello che non c'è a volte", per concludere quindi momentaneamente il discorso con la profezia: "quindi veramente ti dico eh... non ho bisogno di dirti niente ecco... so che arbitrerai benissimo". In questo contesto, è evidente che l'unica frase che, nell'ottica di una esasperata... cultura del sospetto, potrebbe essere "incriminata" e cioè quella in cui si dice che bisogna tenere cinquanta occhi aperti "per vedere anche quello che non c'è a volte" viene ad esprimere il seguente concetto: occorre porre la massima attenzione e concentrazione nell'arbitraggio anche se poi "a volte", così facendo (e cioè guardando con "cinquanta" - e non con soli due - "occhi bene aperti") si finisce per vedere, "a volte" "anche quello che non c'è". E tuttavia, anche con questo rischio, bisogna tenere aperti "cinquanta occhi" perché sono poi i "particolari quelli che ti fregano" (e cioè ti fanno fare brutta figura). La conferma di questa interpretazione viene da tutto quel che segue.

E cioè, prima di tutto, dal Pairetto che si raccomanda che Dondarini gli faccia far bella figura (presso la FIFA) dato che lui (PAIRETTO) "ha insistito molto" (per la designazione di DONDARINI) e non vorrebbe poi che si facesse del sarcasmo sul suo conto dicendogli (evidentemente in caso di cattivo arbitraggio): "ah bene, complimenti per te... bella roba ... per le scelte. ... Pronti via, complimenti per le scelte" (frase, quest'ultima, riprodotte gli ipotetici sarcasmi cui - in caso di cattivo arbitraggio di Dondarini - sarebbe andato incontro il Pairetto perché la sua indicazione per gli arbitri internazionali si sarebbe dimostrata sbagliata fin dalla partenza ("pronti, via").

E poi dal Dondarini che si profonde in promesse e ringraziamenti: "vedrai che non vi deludo...(sc: te e gli altri che mi hanno designato)... non so cosa dire, sinceramente sono senza parole quindi ti ringrazio".

E poi ancora dal Pairetto che, dopo le ironie, manifesta tutta la sua fiducia: "so di avere puntato bene... fai benebenebene tanto mercoledì questo è il miglior ringraziamento".

Ed infine, la dimostrazione che l'oggetto della conversazione è esclusivamente l'inserimento del Dondarini nell'elenco degli arbitri internazionali per il successivo anno solare la si ottiene dalle ulteriori raccomandazioni di "non dire niente a nessuno": raccomandazioni che hanno un senso se rapportate ad una designazione (ad arbitro internazionale) che era stata richiesta ma non ancora effettuata (dalla FIFA) ma non ne avrebbero alcuno per una designazione ad arbitrare una partita per la quale non vi era nessun mistero da nascondere.

E quindi si tratta di conversazione assolutamente... innocua (anche nell'ottica della peggior cultura del sospetto) perché di Sampdoria - Juventus non si parla proprio e, men che meno, si parla o si accenna ad un arbitraggio di favore per la Juventus.

La sera del 21 settembre, come emerge dalle intercettazioni, PAIRETTO si reca a cena a casa di GIRAUDO, presente anche MOGGI: del tutto verosimile si sia parlato delle designazioni arbitrali, atteso che viene intercettata una telefonata in cui durante la serata PAIRETTO telefona al figlio chiedendogli se ha sottomano il calendario della domenica successiva (vds. int. tel.21.9.04 h.22,36)

Il 22 settembre la partita Sampdoria-Juventus termina con la vittoria della Juventus per tre a zero, uno dei tre gol segnati su rigore-molto contestato-concesso dall'arbitro DONDARINI per un fallo sul giocatore della Juventus Emerson.

Il giorno dopo, 23 settembre h.8,27, si registra la seguente conversazione tra DONDARINI e PAIRETTO, molto importante per verificare la possibile frode sportiva, ossia la possibile consapevole concessione da parte del DONDARINI in mala fede del rigore, per far vincere la Juventus e così alterare il risultato, di intesa con PAIRETTO a sua volta di intesa con i dirigenti juventini

Pairetto: pronto?

Dondarini: Gigi?

P: Ciao Donda

D: Ciao Buongiorno

P: Come va?

P: Allora?

D: Eh bella battaglia hai visto?

P: Minchia

D: orca miseria ma questi erano da fuori di testa

P: come?

D: erano fuori di testa questi della Sampdoria

P: quelli della Samp eh?

D: Mamma, guarda ti giuro se non c'erano i giocatori della Juve che mi aiutavano io non so come finiva questa partita perché erano veramente... ma dall'inizio, dal primo minuto...

P: si si ma questi sono sempre tutti fuori

D: poi sai ho dovuto dare quel rigore lì

P: si

D: guarda che è di un netto Gigi

P: si ma ci credo perché poi dalla vostra posizione

D: e non basta poi cosa succede che Emerson non si butta Emerson cerca di andare via allora praticamente il difensore che lo trattiene cade e cadendo se lo trascina giù abbracciandolo di nuovo cioè non lo ha nemmeno mollato mentre cade ed infatti lo tira giù praticamente facendo andare Emerson all'indietro Emerson mi guarda subito come per dire "oh ma questo è rigore" io tranquillamente fischio e indico il rigore. Solo che sai lì non ha capito niente quasi nessuno sul momento soprattutto il pubblico quindi la tensione è stata quella ovviamente di polemizzare con l'intervento ma è un rigore cioè per fortuna che mi hanno detto che c'è l'inquadratura di dietro la porta che fa vedere che è nettissimo

P: infatti l'hai anche ammonito tu

D: si si

P: subito

D: subito guarda non parlare neanche perché

P: si si

D: e niente poi la partita ovviamente è stata posta

P: tutta in salita

D: in salita e però

P: tra attacchi queste... guarda sono una cosa

D: guarda ho dovuto sopportare perché se no...

P: si si

D: si ho dovuto, ho cercato di non infierire perché questi erano... cerca di... non erano sereni dall'inizio per cui...

P: si si ma vanno sempre in campo mai sereni contro le grandi squadre si sentono sempre vittima di tutto guarda sono incredibili

D: si veramente ma è una cosa vergognosa quella a questo punto cosa fai? Non puoi dare rigore perché è una grossa squadra ...(si accavallano voci)

P: ma vedrai anche in futuro quando avrai modo di farne ancora vedrai sarà sempre così ti devi già preparare psicologicamente

D: si si ma io me lo aspettavo poi eh perché ci mancherebbe

P: ma poi tu hai visto domenica hai espulso due sacrosanti no?

D: mamma mia

P: sacrosanti no? si piangevano addosso e dicevano che era stato fatto perché la partita dopo era contro una grande squadra no?

D: no no infatti infatti

P: ma tu pensa due due espulsioni di Airoidi ma non chiare strasolari

D: certo, ma io ti dico io ho cercato di... di far sì insomma che la partita andasse a quella fine

P: poi combinazione non conterà un cazzo ma quella alla fine quell'episodio

D: ma tu hai visto? Hai capito cos'è successo lì alla fine?

P: ma tu cos'avevi dato? Rigore?

D: no io mi sono guardato in giro per sapere se era angolo o se era rinvio e lui mi ha indicato rigore

P: ma chi?

D: io ho fischiato... Ambrosino

P: ha indicato rigore?

D: lui mi ha dato rigore ed io ho fischiato rigore dopo di che mi ha richiamato mi ha detto "Donda scusami ho fatto una grande cazzata non dare rigore perché facciamo una trociata mai vista"

P: era calcio d'angolo infatti

D: e infatti fa "guarda che ha preso la palla scusami istintivamente ti ho indicato rigore ma guarda è angolo" allora sul 3 a 0 gli ho detto "Marcello ma oramai diamo rigore" fa "no no guarda assolutamente non darlo perché non è rigore facciamo una figura di merda" a quel punto l'ho visto talmente convinto

P: ma roba da pazzi

D: oh diamo il calcio d'angolo però immagina la figura che facciamo

P: eh che non era rigore eh

D: ma scherzi? Ma l'ho rivisto

P: ah ecco

D: ma come fa ad avergli dato rigore? Infatti lui poverino era mortificato e Paolo ieri sera mi fa "ma lì cos'è successo?" guarda Paolo che lì purtroppo che lui mi ha segnato rigore poi mi ha richiamato dicendo che si era sbagliato clamorosamente ed infatti poi anche Marcello ha voluto parlare e poi Paolo mi ha detto guarda forse è meglio che diciamo che tu avevi dato ragione e lui invece ti ha fatto poi cambiare idea per un discorso di collaborazione

P: ma a me non sembra mica logico così

D: ah lo so

P: no no ma non scherziamo perché ti devi prendere tu la responsabilità

D: no ma con Paolo io non è che gli dico no Paolo adesso tu dici così guarda adesso valutate voi cosa è meglio fare però

P: diciamo che ha fatto il segnale sbagliato lui e poi si è reso conto di aver fatto un segnale sbagliato ed ha detto che aveva preso la palla piena ma non scherziamo tu l'hai dato... ma fai la figura di merda tu

D: ma no anche perché io ti dico ho visto l'immagine ma si vede chiaramente che lo fischio dopo tre secondi quando la palla è già fuori cioè hai capito non

P: eh

D: ma infatti anche Marcello era diceva guarda non è giusto che diano la colpa a te ho sbagliato io guarda non c'è problema insomma poi alla fine è stata la soluzione migliore o diciamo che io ho interpellato il suo gesto e dopo insomma...

P: il solito giro non scherziamo

D: vedi tu cosa si può fare peccato perché insomma è stato un episodio che non è stato bello

P: se non c'era era meglio certo

D: eh sicuramente meglio di così cosa potevo fare?

P: chiaro

D: anche perché ti dico è stato un tranquillissimo rigore al novantesimo su 3 a 0 no

P: sì sì

D: poi Ambrosino strano

P: però meglio non averlo dato ti dico la verità

D: no no ma lo so eh lo so cazzo... e quindi

P: vabbuono

D: insomma alla fine credo di esserla riuscita a portarla via limitando un po' i danni

P: sì sì non era facile non era facile

D: no infatti infatti... non so tu l'hai vista tutta?

P: sì qualche spezzettane no ma insomma in linea di massima quasi tutta

D: c'è qualcosa che mi devi dire?

P: ma ti dico la verità guarda quando è così diventa difficile perché io so che a volte bisogna anche gestire perché cosa ti dico bisogna cacciare via Fracchia?

D: ah lo so cioè come fai?

P: cioè se vediamo solo le immagini Fracchia era da inculcare

D: sì sì vai a peggiorare

P: appunto per questo ti dico che è difficile

D:...è stato contento per esempio della partita mi ha detto guarda abbiamo dimostrato grande maturità mi diceva una partita ai limiti delle possibilità fin dall'inizio sei stato bravo questo dal suo punto di vista poi chiaro che fai degli errori cioè

P: certo è normale

D: insomma poi alla fine è andato tutto bene

P: certo

D: eh così dai ci vediamo stasera

P: allora ci vediamo stasera Paolino ciao grazie

D: grazie a te ciao

Da tale conversazione, che riguarda come ovvio i commenti dei due su tutto l'andamento della partita dal punto di vista delle difficoltà arbitrali (possibili espulsioni, comportamenti dei calciatori, un altro possibile rigore sul 3-0 ecc.), si parla esplicitamente del rigore fischiato a favore della Juventus, e se ne parla - si ripete- tra due persone che non hanno alcun motivo per pensare di essere telefonicamente intercettati, e che quindi si esprimono liberamente.

E, dal dialogo, emerge in modo nitido che DONDARINI ha concesso il rigore alla Juventus in buona fede, convinto cioè che il rigore c'era, e non per volutamente alterare il risultato a favore della Juventus: dato, questo, del tutto distonico rispetto alla logica sequenza probatoria che dovrebbe sussistere per ritenere essere avvenuta una frode sportiva, sulla base di quanto si era osservato trattando della interpretazione da dare alla norma.

E allora, ferme restando tutte le perplessità che suscita l'eccessiva contiguità tra il designatore arbitrale PAIRETTO ed i dirigenti della Juventus, rimane la considerazione -obbiettiva- che di quattro partite di campionato giocate ad intercettazioni in corso, e quindi possibili oggetti di frode sportiva, su tre non si sono registrati commenti di alcun genere idonei a supportare l'ipotesi di reato, e su una - appunto Sampdoria-Juventus - sono state invece registrate significative conversazioni tra tutti i protagonisti della ipotizzata possibile frode, ma da esse non solo non si traggono riscontri alla ipotesi investigativa, bensì piuttosto elementi di prova di segno contrario.

* * *

Un altro episodio significativo è quello relativo al trasferimento di F.M., componente insieme al MANFREDI della segreteria dei designatori arbitrali sino alla stagione passata e non più per la stagione in corso.

Tale vicenda emerge da numerose conversazioni, non sempre chiaramente intelleggibili nel loro contenuto, dalle quali comunque si comprende che la F. è stata trasferita di ufficio, e la nuova occupazione non è di suo gradimento anche perché comporta una diminuzione della retribuzione.

Cominciano a perorare la causa della F. nel senso di una collocazione a lei gradita personaggi rivestenti un ruolo dirigenziale nella Figc.

Tra le persone che si interessano delle sorti della F. vi è anche MOGGI Luciano, di cui vengono intercettate alcune conversazioni appunto inerenti a tale argomento.

Ciò che poteva indurre a ritenere rilevante tale episodio nella economia di indagine, erano taluni spunti emergenti dalle intercettazioni da cui - se pur in modo non univocamente interpretabile - poteva desumersi che tanto interessamento fosse anche conseguente al timore di possibili propalazioni che la F. poteva fare se veramente fosse stata trasferita.

Ciò emergeva, in particolare, da una conversazione intercorsa tra MOGGI e MAZZINI Innocenzo (int. tel.16.9.04 h.13,12) nella quale il MOGGI invita l'interlocutore a far fissare un appuntamento tra lui ed il presidente CARRARO il giorno dopo per discutere della situazione della F.; addirittura MOGGI fa presente all'interlocutore che se la F. fosse stata allontanata dal suo precedente incarico lui avrebbe fatto cacciare il designatore BERGAMO che si opponeva al rientro.

MAZZINI fa comprendere a MOGGI che in caso la F. fosse stata scontentata poteva fare propalazioni ai giornali potenzialmente pregiudizievoli per MOGGI ("Ciano stai attento al giornale.. al Corriere dello Sport... perché sanno tutto e non aspettano altro stai attento... lei si è premunita da quel che ho capito..").

Ciò premesso, le conseguenze che potevano inferirsi da tali dialoghi erano le seguenti:

Ø la F. è a conoscenza di segreti "scottanti" che potrebbe rivelare ai giornali se fosse trasferita, e per evitare tali conseguenze si muovono a suo favore importanti esponenti del mondo del calcio ed in particolare MOGGI Luciano;

Ø atteso che la F. lavorava nella segreteria dei designatori, tali segreti potevano riguardare designazioni arbitrali effettuate dai designatori (anzi dal solo PAIRETTO, non avendo evidentemente alcun timore di tali propalazioni BERGAMO) per fraudolentemente favorire la Juventus.

Naturalmente, si trattava di conseguenze possibili, e che per altro presupponevano quanto meno una notevole imprudenza di PAIRETTO che teneva comportamenti illeciti e per lui potenzialmente assai pregiudizievoli mettendo della cosa al corrente la propria segretaria; imprudenza a cui al contempo si accompagnava una veramente notevole callidità del personaggio, che dei suoi intrighi taceva al collega BERGAMO, con molta astuzia tratto in inganno sulle reali motivazioni del PAIRETTO nelle designazioni degli arbitri pro-Juventus.

Ben potendo sussistere altre spiegazioni di tali dialoghi, ossia che il MOGGI si fosse mosso per aiutare la F. non perché potenzialmente "sotto ricatto" ma per amicizia, o che la F. fosse sì a conoscenza di elementi pregiudizievoli ma non necessariamente riguardanti collusioni del designatore arbitrale per realizzare frodi sportive (del resto, anche solo la semplice, e pacificamente acclarata nel presente procedimento, eccessiva contiguità tra PAIRETTO ed i dirigenti della Juventus di per sé ben può essere argomento assai "scottante", e pregiudizievole per gli interessati, a livello giornalistico).

Comunque, atteso che risultava che in effetti la F. era stata trasferita, e quindi era stata scontentata, si è deciso di percorrere la strada investigativa utile, ossia di interrogare a sit costei, unitamente al suo ex collega della segreteria dei designatori Martino MANFREDI.

Orbene, e pur tenendo nel debito conto la possibile mendacità di tali testi che comunque ancora sono inseriti nelle strutture della federazione, va detto che dalle dichiarazioni da costoro rese non sono emersi elementi di conferma alla ipotesi investigativa.

Infatti, in sintesi, la F. ha confermato di essere stata trasferita in un altro ufficio e di essere rimasta molto dispiaciuta (anche per il conseguente depauperamento retributivo) di tale trasferimento, a suo modo di vedere ingiustificato; di essersi rivolta a più persone per ottenere la revoca del trasferimento, e tra costoro anche al MOGGI con cui la teste asseriva di avere un buon rapporto; che in effetti erano girate nell'ambiente delle voci relative a possibili notizie che la F. "per ritorsione" avrebbe potuto dire ai giornali; che in particolare si vociferava che la F. fosse stata l'amante dei designatori e di un arbitro; che lei in realtà non aveva mai

avuto intenzione di denunciare alcunché ai giornali; che in particolare nulla riferiva di conoscere in ordine a possibili attività dei designatori finalizzate ad alterare il risultato delle gare con pilotate designazioni arbitrali (punto, fondamentale, ribadito anche dal MANFREDI).

* * *

Vi sono poi molte altre conversazioni tra gli indagati o terze persone, non direttamente utili nel loro contenuto, ma dalle quali può complessivamente trarsi - per i dati della frequenza degli incontri tra gli indagati o per il tenore sovente allusivo dei dialoghi - ulteriore conferma ad una assai stretta contiguità tra il designatore PAIRETTO e i dirigenti della Juventus, unica società invero con la quale il PAIRETTO mantiene rapporti tanto intensi.

Ma, pur tenendo nel debito conto tale stretta e privilegiata relazione, rimane il fatto che gli elementi di prova che si sono esposti non consentono di ritenere che vi siano state frodi sportive, e comunque non sono idonei a sostenere adeguatamente in giudizio tale accusa.

E ciò neppure "recuperando" le conoscenze di questo Ufficio (ed ovviamente, in ipotesi, gli atti relativi) in merito ad una vicenda di circa dieci anni fa, riguardante non la Juve ma il Torino, presso cui all'epoca dei fatti prestava la sua opera il MOGGI. Vicenda che aveva visto indagati alcuni dirigenti del Torino (tra cui il MOGGI) per una "frode sportiva" relativa a partite del Torino in COPPA UEFA: frode che si era concretizzata nell'ingaggio di "compiacenti" donnine destinate agli arbitri delle partite del Torino in quella Coppa: partite che, come si è visto sopra, non rientrano peraltro nell'ambito di tutela del reato di frode sportiva (e per questo l'ipotesi di accusa era stata allora archiviata).

Non sarebbe infatti corretto e, soprattutto, non è consentito dalla normativa processuale penale, ad avviso dello scrivente, svolgere ulteriori indagini su di un soggetto in presenza non già di una "notitia criminis" nei suoi confronti ma di una supposizione o di un "pregiudizio" fondato sui suoi precedenti giudiziari di qualsiasi tipo: insomma sul "passato che (lo) accusa".

Né ha ritenuto questo ufficio di dover chiedere una proroga delle indagini, perché le stesse, da un lato, sarebbero, ad avviso dello scrivente, destinate a sicuro insuccesso e, dall'altro, rivolte non già a verificare delle "notizie" di reato già in atti ma ad "inseguire" all'infinito l'acquisizione di nuove notizie di reati (passati o futuri) in ordine alle quali non esiste più, lo si ripete, una attualità di notizia da istruire. Essendovi, al massimo, un fumus per possibili reati futuri. Ma - proprio a seguito delle imponenti indagini svolte - si tratterebbe adesso di un fumus assai meno consistente di quel che non potesse apparire all'inizio delle indagini. E la Procura di Torino non ritiene né di dover né di poter inseguire dei semplici "fumi", tanto meno di reati futuri. E ciò tanto più quando gli stessi derivino non già da fatti storici certi, precisi, determinati e suscettibili di essere "interpretati" come dimostrativi quanto meno della esistenza di una notizia di reato (come avrebbe potuto essere, ad esempio, la telefonata PAIRETTO-DONDARINI del 21 settembre h. 15,14 della quale peraltro è stato chiarito, al di là di ogni possibile dubbio, il reale significato) ma da mere astratte ipotesi sul passato e da analoghe supposizioni sul futuro.

In concreto poi, per inseguire l'ipotesi accusatoria, che cosa si potrebbe o dovrebbe fare?

Intercettazioni telefoniche od ambientali non più, sia perché non sono state più concesse dal giudice, sia perché il reato di frode sportiva (l'unico in ordine al quale, sia pure in via di mera ipotesi, si potrebbe ancora indagare) non le consente.

Bisognerebbe andare allora ad indagare sull'intero mondo degli arbitri e degli assistenti per verificare se e qualmente siano stati allora (e magari siano ancor oggi) disponibili a favorire la Juventus ed in quali partite ciò sarebbe avvenuto. Magari andando a riprendere i filmati di tutte le partite della Juventus, per individuare gli errori arbitrali e chiedere poi agli interessati se si è trattato di errori commessi in buona fede o "per compiacenza" alla Juve.

Oppure andando alla "caccia" di possibili "ricompense" ricevute dalla Juventus in Italia o all'estero, con una indagine estesa ad amici, familiari, parenti e possibili altre teste di legno di tutti gli arbitri e di tutti gli assistenti. Indagine indubbiamente destinata a durare per anni e a riempire in eterno le pagine dei giornali e le trasmissioni radiotelevisive ma per il cui avvio, lo si ripete, non è rimasto, allo stato (dopo tutti gli accertamenti che sono stati effettuati), neppure uno straccio di "notizia" che lo consenta. Con l'ulteriore corollario che sarebbe giocoforza indirizzare le investigazioni (patrimoniali e bancarie) indistintamente nei confronti dell'intera categoria arbitrale e ciò al nobile fine di debellare il fenomeno dei presunti favoritismi alla Juventus. Ma le inchieste giudiziarie, neppure quelle dirette, ai sensi dell'art. 330 c. p. p., a "prendere" notizia dei reati, non possono e non debbono né procedere per intere categorie di indagati (da criminalizzare) né per "fenomeni" delittuosi da estirpare. Che è compito non del giudice ma del governo e della politica (se ritengono di svolgerlo). Senza che il magistrato possa surrogarsi né all'uno né all'altra.

Per tutto questo, non si è ritenuto di chiedere una proroga delle indagini.

Ovviamente, il sottoscritto Procuratore si rende perfettamente conto che, anche se non sono emersi fatti

penalmente rilevanti, lo "scenario" risultante dal presente procedimento è quanto mai "inquietante". Perché è inquietante che la salute di un giocatore sia considerata meno importante di un positivo risultato sportivo in quello che è pur sempre un giuoco. Ma soprattutto perché è inquietante che un dirigente di società come il MOGGI possa, da un lato, puntualmente ottenere dai vertici arbitrali le designazioni a lui gradite nei casi in cui il sistema lo consente (come avviene per le amichevoli) e dall'altro vantarsi, parlando con dirigenti della federazione, di poter "far cacciare" uno dei due designatori arbitrali ove costui osi opporsi ad una - da lui auspicata - reintegra, in un determinato posto di lavoro, di una dipendente della Federazione. Ovviamente, non ci si nasconde che in quest'ultimo caso ci si possa trovar di fronte ad una pura e semplice millanteria. Ma anche come millanteria è grave: tanto più in quanto le possibilità di influire su Pairetto là dove il sistema lo consente non sono, come si è visto, millanteria ma dato reale, preciso e provato (almeno in una occasione) in maniera indiscutibile.

Una simile situazione, obbiettivamente anomala, è sicuramente cosa che merita attenzione da parte dei competenti organi della Federazione italiana giuoco calcio, ai quali pertanto, dopo l'eventuale provvedimento di codesto giudice di accoglimento della presente istanza, dovrà essere trasmessa copia degli atti, anche per via della richiesta (meritevole di accoglimento) del Presidente della FIGC del 27 maggio scorso, di essere posto a conoscenza di "ogni elemento utile che dovesse emergere nell'ambito del procedimento" e per i fini propri della Federazione.

Visti gli artt. 408/411 c. p. p., 125 D. Lv. 271/89

C H I E D E

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Si richiede che non siano smagnetizzate le bobine delle intercettazioni, emergendo dalle stesse elementi che ben potrebbero risultare di utilità in eventuali e future indagini.

Torino, li 19 luglio 2005

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Marcello MADDALENA